

BILANCIAMENTO ¹

1) PREMESSA.....	3
1.1) MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE STIME OGGETTO DI PUBBLICAZIONE.....	6
1.1.1) <i>Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna</i>	8
1.2) COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI AGLI UTENTI AI SENSI DELL'ART. 32, PUNTO 3 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	8
1.3) COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI COSTI E RICAVI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DI BILANCIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 29 DEL REGOLAMENTO 312/2014.....	9
1.3.1) <i>Comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 11 del TIB</i>	10
2) BILANCIAMENTO FISICO.....	10
2.1) EMERGENZA PER ECCESSO DI GAS	11
2.2) EMERGENZA PER CARENZA DI GAS	11
2.3) RESPONSABILITÀ	12
3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE.....	12
3.1) LA CONTABILITÀ DEL GAS TRASPORTATO	12
3.1.1) <i>L'equazione di bilancio della rete</i>	12
3.1.2) <i>L'equazione di bilancio dell'Utente</i>	14
3.1.3) <i>L'equazione di bilancio del Trasportatore</i>	18
3.2) LE PERDITE DI GAS "LOCALIZZATE"	19
3.2.1) <i>Reintegrazione delle perdite di gas</i>	19
3.2.2) <i>Impatto sull'equazione di bilancio del singolo Utente</i>	19
3.2.3) <i>Procedura per la stima del gas perduto</i>	20
3.3) IL BILANCIO DI CONSEGNA E RICONSEGNA	20
3.3.1) <i>Calcolo in unità di energia</i>	20
3.3.2) <i>Misura della variazione di svasso/invaso della rete</i>	20
4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO.....	21
4.1) BILANCIO DI TRASPORTO PROVVISORIO	21
4.2) BILANCIO DI TRASPORTO DEFINITIVO.....	23
4.3) LE ALLOCAZIONI.....	24
4.3.1) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN</i>	24
4.3.2) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN</i>	26
4.3.3) <i>Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto</i>	27
4.3.4) <i>Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	28
4.3.4.1) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio</i>	28
4.3.4.2) <i>Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo</i>	30
4.4) CORRISPETTIVI PER IL BILANCIAMENTO GIORNALIERO	32
4.4.1) <i>Prezzi di Sbilanciamento</i>	33
4.4.2) <i>Corrispettivi di disequilibrio</i>	34
4.4.3) <i>Corrispettivi di scostamento</i>	35
4.4.4) <i>Esenzione dal corrispettivo di scostamento</i>	38
4.4.5) <i>Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational</i> 39	
4.5) CORRISPETTIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 15.3.2 DELLA DELIBERA N°137/02.....	39
5) SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO *	39
5.1) DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE GIORNALIERE DI AGGIUSTAMENTO.....	40

¹ Ai fini di maggior chiarezza, in grigio, testo oggetto della proposta di aggiornamento del Codice di Rete n. 57.

5.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	41
5.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	41
5.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	41
5.1.4)	<i>Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione</i>	42
5.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO.....	42
6)	PORTALE M-GAS.....	42
7)	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	44
7.1)	DISPOSIZIONI IN ORDINE AL PROCESSO DI ALLOCAZIONE AI PUNTI DI RICONSEGNA E ALLE ATTIVITÀ DI RETTIFICA DI COMPETENZA SINO AL MESE DI DICEMBRE 2012.....	44
7.2)	DISPOSIZIONI IN ORDINE A CONGUAGLI DI MISURA ED ALLOCAZIONE	46
7.3)	DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE RETTIFICHE TARDIVE DI CUI ALLE DELIBERE ARG/GAS 182/09 E ARG/GAS 70/10	47
7.3.1)	<i>Determinazione della partita fisica di conguaglio</i>	47
7.3.2)	<i>Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione.....</i>	48
8)	DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	49
8.1)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE FISICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	51
8.1.1)	<i>Punti di Entrata/Uscita.....</i>	52
8.1.2)	<i>Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.....</i>	52
8.1.3)	<i>Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione.....</i>	52
8.2)	DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE DI AGGIUSTAMENTO PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE.....	53
8.3)	COMUNICAZIONE AGLI UTENTI AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17	55
8.4)	DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SESSIONE DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSA PLURIENNALE 2013-2016.....	55

1) PREMESSA

Il presente capitolo descrive le modalità di gestione del regime di bilanciamento, volto ad assicurare l'esercizio sicuro ed ordinato della rete di trasporto Snam Rete Gas nonché la corretta allocazione dei costi tra gli Utenti del servizio.

Principi generali del sistema di bilanciamento

Il bilanciamento costituisce il concetto cardine per il funzionamento del sistema gas: le modalità di gestione dello stesso riflettono il reale fabbisogno del sistema tenuto conto delle risorse a disposizione del Responsabile del Bilanciamento e incentivano gli Utenti a bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate in modo efficiente.

Gli Utenti hanno la responsabilità di bilanciare le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete in modo da minimizzare le eventuali azioni di bilanciamento da parte del Responsabile di Bilanciamento.

Il bilanciamento racchiude una doppia valenza:

- il bilanciamento fisico del sistema, intendendo con ciò l'insieme delle operazioni mediante le quali il Trasportatore, tramite il proprio Dispacciamento, controlla in tempo reale i parametri di flusso (portate e pressioni) al fine di garantire in ogni istante la sicura ed efficiente movimentazione del gas dai punti d'immissione ai punti di prelievo;
- il bilanciamento commerciale, intendendo con ciò l'insieme delle azioni mediante le quali l'Utente provvede all'eguaglianza tra le proprie quantità immesse e prelevate dalla rete, nonché tutte le attività necessarie alla corretta contabilizzazione ed allocazione del gas trasportato e il sistema di corrispettivi che incentiva gli Utenti a mantenere l'eguaglianza tra le quantità immesse e prelevate dalla rete.

L'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo definisce la funzione del Trasportatore per ciò che concerne il bilanciamento fisico della propria rete: è tenuto al corretto esercizio tecnico della rete ed al soddisfacimento delle richieste di trasporto pervenute dagli Utenti. Tuttavia il Trasportatore non è proprietario del gas trasportato né ha il controllo delle quantità rese disponibili dagli Utenti ai punti d'immissione o prelevate dagli Utenti ai punti di prelievo: pertanto l'Utente è tenuto al rispetto del bilanciamento tra le proprie quantità immesse e prelevate dal sistema di trasporto ed è incentivato - tramite appositi corrispettivi - al bilanciamento tra le proprie immissioni e prelievi.

L'Utente, conformemente a quanto previsto agli Articoli 21.3 (incompatibilità dell'attività di trasporto e vendita), 12.8 e 18.4 (servizio di stoccaggio di modulazione a carico dei soggetti venditori) del Decreto Legislativo, è inoltre responsabile di fornire ai propri Clienti Finali il gas con l'associata modulazione da loro richiesta e di acquisire presso i fornitori dei servizi di trasporto e di stoccaggio capacità commisurate al fabbisogno del proprio portafoglio clienti.

Ferma restando la responsabilità degli Utenti in relazione al bilancio delle proprie posizioni immesse o prelevate dalla rete, nel caso in cui Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, ritenga che le azioni intraprese dagli Utenti non si

rivelino sufficienti al bilanciamento del Sistema, Snam Rete Gas provvede in via residuale al bilanciamento del Sistema facendo ricorso ad azioni di bilanciamento non discriminatorie volte a mantenere il Sistema entro i suoi limiti operativi e a ripristinare un corretto livello di pressione nella rete di trasporto coerente con il funzionamento economico ed efficiente della rete stessa. In particolare Snam Rete Gas ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 6, può intraprendere azioni di bilanciamento, mediante:

- la compravendita di prodotti standardizzati di breve termine (STSP)² con consegna nel corso del Giorno-gas G o nel successivo Giorno Gas G+1;
- l'utilizzo di servizi di bilanciamento.

Le azioni di cui sopra sono attivate secondo il seguente ordine di priorità:

1. compravendita di prodotti standardizzati di breve termine presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. A tal fine, Il Trasportatore privilegia l'utilizzo di prodotti con consegna nel medesimo Giorno-gas attraverso l'utilizzo:
 - prioritario, di prodotti STSP di tipo *title*;
 - di prodotti STSP di tipo *locational*. Il Trasportatore ricorre a tale prodotto quando ai fini di mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi sono necessarie modifiche ai flussi di gas presso determinati Punti di Entrata/Uscita della rete e/o a decorrere da un determinato momento del giorno gas. In caso di ricorso a tale prodotto il Trasportatore informa GME e pubblica la richiesta sul proprio sito Internet non appena ne ravvisa la necessità e con anticipo di almeno due ore o con anticipo minore ove necessario. La comunicazione contiene:
 - il Punto o i Punti di Entrata e/o Uscita dove è richiesta la modifica dei flussi programmati;
 - l'orario di decorrenza della modifica dei flussi richiesta;
 - i termini temporali della sessione per la selezione delle offerte, secondo le procedure concordate con GME;
 - l'indicazione se l'offerta è o non è funzionale a gestire esigenze fisiche localizzate sulla rete del Trasportatore.
2. servizi di bilanciamento. I servizi di bilanciamento sono servizi forniti al Trasportatore tramite un contratto di fornitura gas, finalizzato a far fronte alla fluttuazione di breve termine della domanda o dell'offerta di gas qualora i prodotti standardizzati di breve termine non siano in grado di fornire una risposta adeguata al bilanciamento del Sistema.

Il ricorso a tale servizio è pertanto subordinato ai casi in cui i prodotti STSP non sono o non saranno in grado di fornire l'effetto necessario a mantenere la rete entro i suoi limiti operativi o in assenza di liquidità di mercato. A tal fine, il ricorso a tali servizi si basa in particolare su valutazioni circa i tempi di reazione dei servizi di bilanciamento rispetto a quelli dei prodotti STSP disponibili, il costo stimato dell'acquisto e dell'uso dei servizi di bilanciamento e l'effetto che l'acquisto e l'uso degli stessi possono avere sull'approvvigionamento delle risorse di bilanciamento presso la piattaforma di mercato del bilanciamento. In caso nel Giorno-gas si renda necessario il ricorso a servizi di bilanciamento il Responsabile del Bilanciamento ne dà informazione all'Autorità.

² di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti *title* e *locational*.

Ai sensi del Regolamento 312/2014 e del TIB, i servizi di bilanciamento sono acquistati secondo criteri di mercato mediante una procedura di gara pubblica trasparente e non discriminatoria. Il Trasportatore predispone e pubblica sul proprio sito internet previa approvazione da parte dell'Autorità, le procedure relative a modalità e termini per il ricorso a tali servizi, compreso ove previsto l'impatto sul Prezzo di Sbilanciamento di cui al successivo paragrafo 4, nonché la procedura di gara. Una volta approvate, le procedure di cui sopra costituiscono allegato al Codice di Rete.

Ai fini di mantenere, all'interno del Giorno-gas, la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi, il Trasportatore effettua le azioni come descritto al successivo paragrafo 2.

Nel valutare eventuali azioni di bilanciamento da adottare, Snam Rete Gas tiene conto:

- dei prelievi dalla rete di trasporto previsti nel corso e al termine del Giorno-gas in relazione al quale sono valutate le eventuali azioni di bilanciamento;
- dei dati più aggiornati relativi:
 - i. ai quantitativi confermati agli Utenti nell'ambito del processo di programmazione e di riformulazione del programma di trasporto giornaliero di cui al Capitolo 8, paragrafi 6.6 e 6.7;
 - ii. ai quantitativi allocati;
 - iii. ai flussi di gas misurati;
- del livello di pressione nella rete di trasporto;
- livello del *linepack* della rete.

Ai fini dell'approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine (STSP) ³, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME (Piattaforma MGAS ⁴).

Ai fini della regolazione dei flussi fisici, ove differenti rispetto ai quantitativi programmati complessivamente presso lo hub di stoccaggio di Stogit anche ai sensi del successivo paragrafo 2, il Responsabile del Bilanciamento si avvale della piattaforma di mercato messa a disposizione e gestita dal GME.

A tal fine, l'Utente può offrire al Responsabile del Bilanciamento nell'ambito della Piattaforma del GME i quantitativi di gas delle proprie risorse di stoccaggio entro il limite massimo determinato e comunicato dall'Impresa di Stoccaggio Stogit.⁵

Nel corso del Giorno-gas G+1, Snam Rete Gas comunica al GME il valore del termine S_T^{op} relativo al precedente giorno-gas G unitamente al corrispondente prezzo di offerta ai fini della selezione dei quantitativi di gas resi disponibili dagli Utenti presso l'hub di stoccaggio Stogit nell'ambito della sessione per la negoziazione di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME.

³ di cui al Regolamento 312/2014, art. 7. N.b.: stante le caratteristiche del Sistema italiano, Snam Rete Gas non si avvale di prodotti standardizzati di breve termine diversi da prodotti STSP title e locational

⁴ nonché della Piattaforma per la negoziazione di prodotti locational e per la cessione di gas in stoccaggio messa a disposizione e gestita dal GME, nel periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1.

⁵ nonché nel rispetto del proprio limite di acquisto limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla delibera 312/16, comma 2.1. Per limite di acquisto si intende la differenza tra i termini MEPSuk ed EPSuk di cui al Capitolo 5, paragrafi 1.4.1 e 1.4.3 di competenza dell'Utente.

Il prezzo dell'offerta del Responsabile del Bilanciamento relativo ai quantitativi di gas in stoccaggio presso la Piattaforma del GME sarà definito con procedura dedicata e trasmesso all'Autorità.

Informazioni sullo stato del Sistema e informazioni agli Utenti

Al fine del bilancio delle proprie posizioni da parte degli Utenti, il Trasportatore, in qualità di Responsabile del Bilanciamento rende disponibili giornalmente, sul proprio sito Internet:

- informazioni sullo stato del Sistema con riferimento al medesimo Giorno-gas G e ai successivi, secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.1;
- tramite funzionalità dedicata, informazioni su immissioni e prelievi secondo quanto descritto al successivo paragrafo 1.2.

Il Trasportatore rende inoltre disponibili ulteriori informazioni basate sull'andamento dei flussi operativi presso i Punti Rilevanti di cui al Regolamento 715/2009 e alle variazioni di line-pack su base oraria.

Inoltre, Snam Rete Gas:

- effettua la regolazione delle partite economiche nei confronti dell'Utente per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
- organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del Sistema nei confronti dell'Utente.

Infine, Snam Rete Gas trasmette al GME la lista degli Utenti abilitati ad operare presso la Piattaforma MGAS unitamente alle informazioni funzionali all'eventuale selezione di offerte di prodotti standard di breve termine presso tale piattaforma da parte del GME.

1.1) Modalità di determinazione delle stime oggetto di pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 6, della Delibera n. 137/02, e in applicazione del Regolamento 312/2014, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet a partire dall'inizio di ciascun Giorno-gas G e aggiorna con frequenza oraria⁶ sino alla fine di tale Giorno-gas, informazioni relative a:

1. la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema atteso al termine del Giorno-gas G;
2. la stima del valore atteso dell'energia presente in rete (*linepack*) al termine del Giorno-gas G;
3. la stima degli eventuali scostamenti fra le programmazioni presso i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, con terminali di rigassificazione e i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del Giorno-gas G;
4. la stima dei quantitativi di gas previsti in riconsegna nel Giorno-gas G e nel Giorno-gas G+1 e G+2, relativamente:
 - al complesso delle interconnessioni con altre reti di trasporto e dei Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione,

⁶ sino al 30 settembre 2016, con cadenza oraria limitatamente al periodo 10:00-22:00.

- al complesso dei Punti di Riconsegna che alimentano Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto Snam Rete Gas;
-

Ai fini della stima dei parametri di cui ai punti 1), 3) e 4), il Trasportatore considera le seguenti informazioni:

- a) la previsione dei quantitativi di gas in immissione nel Sistema nel Giorno-gas in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzione di biometano e dei Punti di Entrata, interconnessi con l'estero e con i terminali di GNL, tenuto conto delle informazioni comunicate dagli operatori interconnessi;
- b) la programmazione da parte degli Utenti e del Trasportatore dei quantitativi di gas in consegna e in riconsegna nel Giorno-gas;
- c) la previsione dei quantitativi di gas in riconsegna nel Giorno-gas, elaborata con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento e descritti al Capitolo 2, tenuto conto delle informazioni pervenute da Terna, se presenti.

La stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema al termine del Giorno-gas G di cui al punto 1) è determinata come differenza tra il quantitativo di gas, espresso in energia, complessivamente previsto in immissione nel sistema di trasporto per il Giorno gas G nonché in uscita presso i Punti interconnessi con gli stoccaggi e interconnessi con l'estero, sulla base delle informazioni (programmi) più aggiornate comunicate ai sensi del Capitolo 8 dal complesso degli Utenti e del Trasportatore e il quantitativo di gas, espresso in energia, previsto essere prelevato dal complesso degli Utenti nel Giorno Gas G elaborato con i sistemi di previsione della domanda in uso al Dispacciamento presso i Punti di Riconsegna di cui al punto 4). Ai fini della determinazione del termine Sbilanciamento Atteso del Sistema, si considerano inclusi altresì i quantitativi di gas di competenza del Trasportatore, inclusa la variazione di *linepack* programmata.

La stima del valore di *linepack* di cui al punto 2 è determinata escludendo eventuali quantitativi richiesti alle Imprese di Stoccaggio descritti nel successivo paragrafo 2.

La stima degli scostamenti di cui al punto 3) è determinata come differenza tra previsione dei quantitativi in consegna di cui alla lettera a) e il totale delle programmazioni effettuate dagli Utenti in corrispondenza dei Punti di Entrata interconnessi con l'estero e con i Terminali GNL.

La stima dei quantitativi di cui al punto 4) è determinata secondo modalità pubblicate sul sito Internet del Trasportatore.

Ai sensi del TIB comma 11.2, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, pubblica altresì sul proprio sito Internet, entro le ore 09:00 di ciascun Giorno-gas G, il valore di *linepack* atteso al termine del medesimo Giorno-gas G secondo il programma del Trasportatore.

Inoltre, in applicazione del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del bilanciamento, sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese

di Stoccaggio, pubblica sul proprio sito Internet nel giorno Gas G-1, con riferimento al Giorno Gas G e G+1:

- a) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita alle imprese di trasporto per il bilanciamento operativo della rete;
- b) capacità di erogazione/iniezione complessivamente conferita agli utenti del servizio di stoccaggio (adeguata sulla base dei fattori di adeguamento di cui al Codice di Stoccaggio), al netto della capacità di cui alla precedente lettera a);
- c) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera a) complessivamente oggetto di prenotazione da parte delle imprese di trasporto sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- d) capacità di erogazione/iniezione di cui alla precedente lettera b) complessivamente oggetto di prenotazione da parte degli utenti dello stoccaggio sulla base dell'ultima formulazione della prenotazione di capacità di stoccaggio;
- e) la stima dello Sbilanciamento Atteso del Sistema per il successivo Giorno gas G e G+1 determinato come descritto in precedenza.

1.1.1) Altre informazioni inerenti i flussi in immissione e in riconsegna

Ai sensi della RQTG, il Trasportatore pubblica sul proprio sito Internet:

- entro il quindicesimo giorno (o primo giorno lavorativo precedente in caso di sabato o festivo) del mese M-1, una stima per ciascun mese M, dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio settimanale per ogni punto della rete di trasporto;
- entro il secondo giorno lavorativo della settimana precedente per ciascuna settimana, una stima settimanale dei volumi in immissione e in riconsegna con dettaglio giornaliero per ogni punto della rete di trasporto.

Tali valori sono determinati sulla base dei quantitativi programmati dagli Utenti nell'ambito delle programmazioni di cui al precedente Capitolo 8.

1.2) Comunicazione di informazioni agli Utenti ai sensi dell'art. 32, punto 3 del Regolamento 312/2014

A partire dall'inizio dell'Anno termico 2015-2016, unitamente a quanto sopra, Snam Rete Gas rende giornalmente disponibile, attraverso i propri sistemi informativi, le informazioni previste al Capo VIII, articolo 32, punto 3, del Regolamento 312/2014, secondo le modalità e i termini di seguito descritti:

- entro le ore 13:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti alla fine del Giorno Gas successivo (Giorno Gas G+1). Tali previsioni sono determinate, per ciascun Utente, sulla base dei profili di prelievo standard previsti dal TISG e applicando, in presenza di più Utenti sul Punto, le regole di allocazione di cui al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misure Non Giornaliere si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati meno di una volta nel corso del Giorno Gas;
- entro le ore 14:00 di ciascun Giorno-gas G, il Trasportatore rende disponibile:

- a) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misure Non Giornaliere, le previsioni riferite ai prelievi, per Punto, di loro competenza previsti per la fine del Giorno-gas G. Tali previsioni sono determinate secondo le medesime modalità descritte al precedente alinea e sulla base delle informazioni più aggiornate disponibili;
- b) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi, per Punto, relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 12:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui al successivo paragrafo 4.3. Ai sensi del Regolamento 312/2014, per Punti con misura Infragiornaliera si intendono i Punti della rete di trasporto presso i quali i quantitativi di gas sono misurati e rilevati almeno due volte in ciascun Giorno-gas;
- entro le ore 18:00 del Giorno Gas G, il Trasportatore rende disponibile:
- c) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Non Giornaliera, un aggiornamento delle previsioni di cui alla precedente lettera a) riferite ai prelievi di propria competenza;
- d) agli Utenti titolari di capacità presso Punti con misura Infragiornaliera, le misure riferite alle immissioni e ai prelievi di loro competenza relativamente al periodo intercorrente tra le ore 06:00 e le ore 16:00 del Giorno-gas G, applicando in presenza di più Utenti sul Punto le regole di allocazione di cui al paragrafo successivo 4.3.

In relazione ai Punti con misura Infragiornaliera:

- i) presso cui il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente equivale al quantitativo prenotato nell'ambito del processo di programmazione/riformulazione di cui al paragrafo 6 del Capitolo 8, in luogo delle misure sopra indicate, Snam Rete Gas rende disponibile agli Utenti titolari di capacità presso tali Punti il quantitativo ultimo confermato relativo al Giorno Gas G;
- ii) qualora non pervengano dati di misura in tempo utile per la messa a disposizione delle informazioni nei termini previsti alle precedenti lettere b) e d), Snam Rete Gas provvederà a fornire agli Utenti una stima dei quantitativi immessi/prelevati di loro competenza sulla base delle ultime informazioni di misura disponibili.

In relazione alle informazioni e ai dati oggetto di pubblicazione di cui al paragrafo 1.1 e 1.2, Snam Rete Gas assicura esclusivamente la messa a disposizione agli Utenti di tali informazioni e dati secondo modalità che ne consentono l'accesso non discriminatorio in condizioni di normale utilizzo. Snam Rete Gas pertanto non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente ovvero nei confronti di terzi in relazione all'esattezza delle informazioni e ai dati previsionali pubblicati.

1.3) Comunicazione delle informazioni relative ai costi e ricavi legati alle attività di bilanciamento ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 312/2014

Ai sensi del Regolamento 312/2014, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- a) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, i costi e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di disequilibrio di cui al presente Capitolo 9, paragrafo 4.4.2;

- b) in ciascun mese, con riferimento al secondo mese precedente, l'aggregato dei costi e dei ricavi derivanti dall'applicazione delle azioni di bilanciamento; e
- c) ad inizio di ciascun Anno Termico, con riferimento all'Anno Termico precedente, le informazioni relative ai costi, frequenza e quantità delle azioni di bilanciamento intraprese nonché informazioni riguardanti i servizi di bilanciamento acquistati e le relative spese sostenute.

1.3.1) Comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 11 del TIB

Ai sensi del TIB, articolo 11, Snam Rete Gas provvede a pubblicare sul proprio sito Internet:

- su base giornaliera, il valore assunto dai termini dell'equazione di bilancio del Trasportatore S_T , ΔLP_C e, in forma aggregata, dei quantitativi C, PE e GNC, aggiornandoli successivamente alla pubblicazione del bilancio di trasporto definitivo.
- su base trimestrale, i valori derivanti dall'applicazione degli indicatori di *performance* di cui al TIB, articolo 9, unitamente alla valorizzazione economica dei relativi incentivi I_k con dettaglio giornaliero e mensile, con riferimento al trimestre per il quale sia disponibile il bilancio definitivo di cui al successivo paragrafo 4.

2) BILANCIAMENTO FISICO

Conformemente a quanto previsto all'Articolo 8.6 del Decreto Legislativo n° 164/00, il Trasportatore governa i flussi di gas ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, tra cui garantire il corretto assetto della rete e il bilanciamento fisico del sistema.

Al fine di mantenere gli scostamenti tra immissioni e prelievi (che si verificano ogni Giorno-gas, anche per effetto di condizioni meteorologiche diverse da quelle attese) entro i limiti operativi del Sistema, il Responsabile del Bilanciamento:

- si attiva con gli strumenti e secondo l'ordine di priorità previsti dal Regolamento 312/2014 descritti al precedente paragrafo 1, al fine di perseguire l'equilibrio tra immissioni e prelievi al termine del Giorno-gas;
- ricorre alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio per la modulazione oraria ai fini della gestione del profilo di immissioni e prelievi del giorno gas. Inoltre l'impresa ricorre alle capacità di stoccaggio di cui dispone presso l'impresa di stoccaggio ai fini della gestione operativa dei volumi di gas di competenza (quali consumi, perdite, GNC e line-pack), programmandola nei termini di cui al precedente Capitolo 8;
- può richiedere in ciascun Giorno-gas G, per il medesimo Giorno-gas, all'Impresa di Stoccaggio la modifica dei flussi fisici rispetto al valore aggregato dei programmi di stoccaggio effettuati ai sensi del precedente Capitolo 8, nel rispetto dei vincoli complessivi della programmazione prevista dall'Impresa di Stoccaggio⁷.

Al fine di assicurare il bilanciamento fisico della rete nel Giorno-gas, nel caso di prelievi superiori alle immissioni, il Trasportatore, esauriti gli strumenti di cui sopra, ricorre alle

⁷ Stogit, presso la quale il TSO ha il contratto di stoccaggio.

misure di emergenza definite dal Ministero dello Sviluppo Economico. In tale ambito, il Trasportatore accede eventualmente alla riserva strategica presso le Imprese di Stoccaggio.

Si riportano qui di seguito due casi specifici di bilanciamento fisico in condizioni di emergenza, che meritano separata menzione per la peculiarità della fattispecie.

2.1) Emergenza per eccesso di gas

Nel caso in cui lo scostamento tra prelievi ed immissioni nel Giorno-gas risulti tale da comportare un incremento della pressione nella rete di trasporto ad un livello non compatibile con i limiti operativi del Sistema e la sua gestione in sicurezza, il Trasportatore, dopo aver intrapreso le azioni di bilanciamento sopra descritte, provvederà valutati i limiti del Sistema - nella misura in cui le azioni sopra indicate non siano perseguibili e/o sufficienti a ridurre i quantitativi programmati presso uno o più Punti di Entrata interconnessi con l'estero, selezionandoli secondo un criterio di priorità dettato dalle condizioni di esercizio quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'approssimarsi della pressione a valori non compatibili con le condizioni di sicurezza nell'area alimentata dal Punto di Entrata stesso: qualora le condizioni di esercizio non dettino alcun criterio di priorità, Snam Rete Gas provvederà a ridurre proporzionalmente i quantitativi programmati dagli Utenti su tutti i Punti di Entrata interconnessi con l'estero, ad eccezione degli Utenti che movimentano gas naturale esclusivamente per il transito attraverso il territorio nazionale ai fini della relativa esportazione. Il Trasportatore determinerà la minima riduzione di portata giornaliera globalmente necessaria per il Giorno-gas in oggetto presso il Punto di Entrata della RN selezionato ed applicherà a ciascun Utente un'eguale riduzione percentuale dei quantitativi ritirati rispetto ai quantitativi nominati. In forza dell'adesione al Codice di Rete, ciascun Utente delega espressamente il Trasportatore a comunicare detta riduzione alle Imprese di Trasporto estere interconnesse a monte con la rete del Trasportatore. Al verificarsi della situazione in oggetto, Snam Rete Gas non applicherà, in sede di determinazione del bilancio di trasporto dell'Utente interessato, eventuali corrispettivi di disequilibrio.

2.2) Emergenza per carenza di gas

Qualora si dovessero verificare situazioni di emergenza - ovvero tali da pregiudicare l'esercizio delle attività di trasporto in condizioni di sicurezza - quali:

- l'emergenza "di servizio" (ad esempio totale o parziale indisponibilità di metanodotti, centrali di compressione od altri impianti ausiliari della rete di trasporto Snam Rete Gas);
- l'emergenza gas (ad esempio mancanza di copertura del fabbisogno di gas in caso di eventi climatici sfavorevoli o in caso di interruzione di una o più fonti di approvvigionamento per il sistema nazionale del gas);

nel caso in cui le azioni di bilanciamento non risultino sufficienti a garantire la sicurezza del Sistema, ai sensi del presente documento ed in conformità con quanto previsto all'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo, gli Utenti espressamente consentono al Trasportatore di intraprendere le azioni descritte nei successivi Capitoli 21 "Gestione delle emergenze di servizio" e 22 "Modalità di passaggio dalle condizioni di normale esercizio alle condizioni di emergenza generale", al fine di ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di normale esercizio.

2.3) Responsabilità

In considerazione di quanto sopra esposto, il Trasportatore, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 del capitolo “Responsabilità delle parti”, non assumerà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti in relazione alle eventuali conseguenze di ordine tecnico e/o economico da loro sopportate per effetto delle azioni di bilanciamento fisico intraprese dal Trasportatore nell'ambito delle linee di condotta - generali e particolari - sopra descritte.

3) BILANCIAMENTO COMMERCIALE

In relazione alla presente disciplina del bilanciamento, al GME in qualità di Utente di diritto si applicano le disposizioni e le modalità declinate nella convenzione sottoscritta da Snam Rete Gas e il GME ai sensi della deliberazione 525/2012/R/gas.

3.1) La contabilità del gas trasportato

Le formule di contabilizzazione del gas trasportato e le modalità di trattamento dei termini di disequilibrio più avanti descritte consentono di ricostruire i quantitativi di gas trasportati di competenza di ciascun Utente ai fini della corretta contabilizzazione e allocazione del gas, nonché a fini della corretta attribuzione dei costi in funzione dell'effettivo utilizzo.

Si illustrano qui di seguito le formule che consentono il calcolo dei termini di disequilibrio, giornaliero e mensile, di ciascun Utente. Nel paragrafo 4.4 sono illustrate le modalità di trattamento di tali termini di disequilibrio.

3.1.1) L'equazione di bilancio della rete

$$I + S = P + C + PE + \Delta LP_c + GNC$$

Le immissioni in rete (I)

L'energia immessa nella rete di metanodotti del Trasportatore è la somma delle quantità immesse dagli Utenti e dal Trasportatore (per fare fronte ai consumi interni del sistema di trasporto) presso i Punti di Entrata alla Rete Nazionale di Gasdotti, ovvero importazioni, produzioni nazionali di gas naturale e produzioni di biometano (ivi incluso il PIV) ed impianti di rigassificazione. Le quantità sono ottenute dal prodotto tra il volume di gas misurato, applicando le procedure di allocazione descritte al successivo paragrafo 4.3, ed il corrispondente PCS. Il termine in oggetto tiene conto dell'energia immessa nella rete del Trasportatore ai punti di interconnessione con altre reti di trasporto sul territorio nazionale.⁸

Il gas di stoccaggio (S)

L'energia relativa alla componente stoccaggi è ottenuta dalla somma algebrica delle quantità di energia fisicamente erogate (segno positivo) o iniettate (segno negativo) da ciascuno dei campi di stoccaggio. Le misure relative ai quantitativi di gas iniettato o

⁸ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

erogato vengono effettuate in corrispondenza di ciascuno dei campi di stoccaggio: il risultato è rappresentato dalla somma degli stessi.

I prelievi dalla rete (P)

L'energia prelevata dagli Utenti è la somma delle quantità di energia ritirate da ciascun Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna e delle interconnessioni alle esportazioni, nonché delle reti di trasporto esercite da altri operatori.⁹

In particolare, l'energia in oggetto si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita gas di proprietà di un unico Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS per gli impianti di misura condivisi da più Utenti;
- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS, per ciascun un impianto da produzione di biometano allacciato a rete di distribuzione ovvero ad altra rete di trasporto.

I consumi (C)

Il prelievo di energia effettuato dal Trasportatore in relazione ai consumi delle proprie centrali di compressione viene calcolato come somma, estesa a tutte le centrali di compressione presenti sulla rete di metanodotti del Trasportatore, del prodotto dei volumi misurati giornalmente e dei PCS relativi all'Area Omogenea di Prelievo di pertinenza; a ciò si aggiungono i consumi relativi al gas incombusto - calcolati in funzione della pressione a cui è esercito l'impianto, del volume geometrico relativo all'impianto e delle indicazioni sui consumi delle singole macchine di compressione forniti dal costruttore - ed i consumi interni (misurati mensilmente). Viene inoltre contabilizzata l'energia utilizzata per il preriscaldamento in corrispondenza degli impianti di riduzione/regolazione. Tale energia viene determinata, laddove non misurata, utilizzando il diagramma "pressione - entalpia per il gas metano puro" di cui alla norma UNI 9167 in funzione delle condizioni di esercizio (pressione e temperatura del gas), del PCS e della massa volumica relativi all'AOP di competenza e del volume del gas transitato attraverso l'impianto.

Le perdite (PE)

Il termine PE rappresenta le perdite distribuite, espresse in energia, quali:

- i trafiletti relativi alle valvole di regolazione, stimati utilizzando una metodologia di tipo statistico in cui opportuni "fattori di emissione" (valore medio delle emissioni di gas attribuibili ad ogni singola classe di apparecchiature o parti di impianto, espresso in m³/anno) vengono moltiplicati per i corrispondenti "fattori di attività" (apparecchiature ed impianti identificati quali fonti di emissione): ai volumi ottenuti viene associato il PCS medio mensile del gas immesso in rete. Questa metodologia è stata sviluppata e brevettata dal Gas Research Institute (GRI) in collaborazione con l'Environmental Protection Agency americana ed adattata da Snam Rete Gas alla propria realtà impiantistica;

⁹ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione sono considerati nell'ambito dei prelievi presso il Punto di Riconsegna/di interconnessione della rete di Snam Rete Gas a monte della rete in cui è ubicata tale produzione.

- le perdite di gas in occasione di lavori di manutenzione sulla rete, calcolate tramite la misura della pressione cui è avvenuto lo svaso e la misura del volume geometrico fisico del tratto di tubo interessato. Per definire l'unità di energia il PCS associato è quello della corrispondente Area Omogenea.

Il termine in oggetto non include le perdite di gas localizzate di cui al successivo paragrafo 3.2.

Lo svaso/invaso della rete ($\Delta L P_C$)

La differenza tra l'energia presente in rete all'inizio del Giorno-gas G+1 e quella presente alla stessa ora del Giorno-gas G costituisce la variazione dell'invaso: la stessa viene determinata utilizzando le misure di volume geometrico della rete e di pressione, secondo le modalità riportate al successivo paragrafo 3.3.2.

Il Gas Non Contabilizzato (GNC)

Il termine denominato "Gas Non Contabilizzato" (GNC) costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico.

Il termine in oggetto include le perdite di gas "localizzate" nel caso in cui queste ultime non impediscano il prelievo di gas da parte degli Utenti (perdite "di sistema").

3.1.2) *L'equazione di bilancio dell'Utente*

L'equazione di bilancio dell'Utente k-esimo¹⁰ contempla tutto il gas consegnato e ritirato nel Giorno-gas dall'Utente stesso, nonché i quantitativi corrisposti al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato di cui alla RTTG e alla Delibera ARG/gas 192/09 dell'Autorità.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GS_K + DS_K$$

Il gas immesso in rete (I_K)

L'energia immessa in rete dal singolo Utente è la somma di tutte le quantità di gas naturale/biometano immesse presso i Punti di Entrata della RN.¹¹

Tali quantità sono calcolate ciascuna come prodotto del volume misurato, o determinato secondo le procedure di allocazione descritte al paragrafo 4.3, per il PCS corrispondente.

Per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, i valori sono comunicati dalle Imprese di Rigassificazione nel rispetto dei termini di cui ai successivi paragrafi 4.1) e 4.2).¹²

Limitatamente all'Impresa di Rigassificazione, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine I_K è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina/allocazione per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con il

¹⁰ Ai sensi e per effetto della Delibera n° 137/02, come modificata dalla delibera 297/2012/R/gas, sono Utenti anche le Imprese di Stoccaggio e le Imprese di Rigassificazione.

¹¹ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione sono considerati nell'ambito delle immissioni presso il Punto di Entrata Virtuale.

¹² Ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

Terminale di Rigassificazione. Tale quantità rappresenta la quota di gas a copertura degli autoconsumi riconosciuta in natura a Snam Rete Gas.

I prelievi (P_K)

L'energia prelevata da parte di ciascun Utente si ottiene sommando algebricamente le relative quantità ritirate presso i Punti di Uscita dalla Rete Nazionale in corrispondenza delle esportazioni e delle reti di trasporto esercite da altri operatori e dei Punti di Riconsegna all'interno della Rete Regionale.¹³

Tale energia si ottiene come somma di:

- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS per ciascuna stazione di misura in cui transita unicamente gas dell'Utente e
- prodotto tra volume allocato ed il relativo PCS relativamente agli impianti di misura condivisi con altri Utenti;
- prodotto tra volume misurato ed il relativo PCS, per ciascun impianto da produzione di biometano allacciato a rete di distribuzione ovvero ad altra rete di trasporto.

Il gas corrisposto per autoconsumi, perdite di rete e gas non contabilizzato (GS_K)

Il termine GS_K rappresenta il quantitativo di gas corrisposto dall'Utente al Trasportatore a copertura degli autoconsumi, delle perdite di rete e del gas non contabilizzato, pari a:

$$GS_K = \sum_{E=1}^n \gamma_{FUELE} \cdot I_{E_K} + (\gamma_{PE} + \gamma_{GNC}) \cdot P_K'$$

dove:

- γ_{FUELE} rappresenta la quota percentuale a copertura degli autoconsumi approvata dall'Autorità per ciascun Punto di Entrata E (escluse le interconnessioni con gli hub di stoccaggio);
- γ_{PE} rappresenta la quota percentuale a copertura delle perdite di rete approvata dall'Autorità.
- γ_{GNC} rappresenta la quota percentuale a copertura del gas non contabilizzato approvata dall'Autorità;
- I_{E_K} rappresenta l'energia immessa dall'Utente presso ciascun Punto di Entrata E, ad esclusione delle interconnessioni con gli hub di stoccaggio nonché dei Punti interconnessi con i terminali di rigassificazione per tutti gli Utenti diversi dall'Impresa di Rigassificazione stessa. Per l'Impresa di Rigassificazione, il termine I_{E_K} è pari al quantitativo di GNL complessivamente immesso in rete;
- P_K' rappresenta l'energia prelevata da parte dell'Utente in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della Rete Regionale (sono esclusi i punti di interconnessione con le esportazioni e con le reti di trasporto esercite da altri operatori).

Le procedure operative per la gestione dei quantitativi di cui al termine GS_K vengono pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.

¹³ I quantitativi da produzione di biometano presso altre reti di trasporto/distribuzione sono considerati nell'ambito dei prelievi presso il Punto di Riconsegna/di interconnessione della rete di Snam Rete Gas a monte della rete in cui è ubicata tale produzione.

Il gas di stoccaggio (S_k)

Il termine S_k rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio dall'Utente k-esimo nel Giorno-gas G, corrispondente alla somma tra i quantitativi di gas programmati in immissione o in erogazione dagli hub stoccaggio come comunicati dalle Imprese di Stoccaggio sulla base delle indicazioni ricevute da ciascun Utente k-esimo¹⁴.

Il termine S_k registrato nell'equazione di bilancio per il Giorno Gas G si considera definitivo e non è oggetto di ulteriori revisioni (nominato=allocato).

Limitatamente all'Impresa di Stoccaggio, ai sensi della delibera 297/2012/R/gas, il termine S_k è da intendersi al netto degli ammontari riconsegnati e comunicati ai fini di nomina per gli Utenti presso il Punto di Entrata interconnesso con l'Impresa di Stoccaggio, secondo quanto previsto al precedente Capitolo 8.

Il termine di disequilibrio (DS_k)

Il termine DS_k rappresenta il disequilibrio dell'Utente k-esimo e costituisce il risultato dell'equazione di bilancio dello stesso.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto ai sensi del Capitolo 5, paragrafo 1.4.5, le partite economiche (ivi comprese quelle conseguenti a transazioni di gas in acquisto presso il Punto di Scambio Virtuale) e i corrispettivi derivanti da eventuali quantitativi di gas naturale/biometano immessi in rete dall'Utente interessato dalla risoluzione del Contratto di Trasporto nel periodo successivo alla data di decorrenza della risoluzione medesima saranno oggetto di regolazione economica e saranno considerate da Snam Rete Gas ai fini della compensazione di eventuali partite economiche a debito dell'Utente nei confronti del Responsabile del Bilanciamento, secondo quanto previsto al successivo Capitolo 18.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_k^N)

Il termine T_k^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - effettuate dall'Utente al Punto di scambio Virtuale tramite l'apposita piattaforma informatica resa disponibile dal Trasportatore, secondo i termini e le modalità approvati dall'Autorità, disponibili sul sito internet del Trasportatore, e delle transazioni di gas concluse dal medesimo Utente presso la Piattaforma MGAS, registrate al Punto di Scambio Virtuale.

Il termine T_k^N si ottiene sommando algebricamente le quantità acquistate/cedute dall'Utente da/a altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale. Il termine T_k^N è dato da:

$$T_k^N = T_k^{PSV} + T_k^M + T_{KCOMP}^{GNL} + T_K^{GSE} + T_{KCorr}^{GSE}$$

¹⁴ ivi compresi eventuali quantitativi di gas selezionati dal GME presso la Piattaforma MGAS come prodotti STSP di tipo locational.

- le transazioni nei Giorni-gas G-1 e G (T_K^{PSV})

Il termine T_K^{PSV} rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - nominate dall'Utente nel Giorno-gas G-1 (1° sessione) e/o comunicate con effetto nel Giorno-gas G (2° sessione) presso il Punto di Scambio Virtuale;

- le transazioni concluse dal GSE (T_K^{GSE})

Il termine T_K^{GSE} rappresenta, per il k-esimo Utente titolare di capacità in corrispondenza dei Punti di Entrata da produzioni di biometano, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di biometano effettuati dal GSE con tale Utente, nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione). A tal fine, il GSE provvede alla registrazione presso il Punto di Scambio Virtuale di transazioni in acquisto/vendita sulla base dei quantitativi di biometano immessi ai rispettivi Punti di Entrata da produzione di biometano nella titolarità del suddetto k-esimo Utente;

- le transazioni correttive del GSE ($T_{K_{Corr}}^{GSE}$)

Il termine $T_{K_{Corr}}^{GSE}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, gli eventuali scostamenti, per ogni Giorno-gas G del mese M, tra l'energia allocata all'Utente k-esimo sulla base del verbale di misura dei quantitativi immessi in rete da parte di ciascuna produzione di biometano e l'energia programmata al PSV. A tal fine, il GSE può effettuare transazioni correttive presso il Punto di Scambio Virtuale entro il 18° giorno di calendario del mese M+1. In caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Gli Utenti riconoscono che Snam Rete Gas non è responsabile delle registrazioni effettuate dal GSE in relazione ai quantitativi oggetto delle transazioni T_K^{GSE} e $T_{K_{Corr}}^{GSE}$.

- le transazioni $T_{K_{COMP}}^{GNL}$

$T_{K_{COMP}}^{GNL}$ rappresenta, per l'Utente k-esimo, il risultato - espresso in energia - degli scambi/cessioni di gas effettuati con altri soggetti (ad eccezione dell'Impresa di rigassificazione e del Trasportatore) presso il Punto di Scambio Virtuale (3° sessione). Tali scambi/cessioni di gas possono essere effettuati nei casi in cui almeno una delle controparti sia utente del servizio di rigassificazione.

Tali scambi/cessioni di gas riguardano esclusivamente gli scostamenti dai programmi giornalieri del mese M comunicati dall'Impresa di Rigassificazione nei termini di cui al precedente Capitolo 8 e sono, per l'Utente cui viene riconsegnato GNL rigassificato, di segno contrario e, in valore assoluto, minori o uguali al valore degli scostamenti così come determinati dall'Impresa di Rigassificazione in ciascun Giorno-gas G del mese M.

- Il saldo delle transazioni concluse nella Piattaforma MGAS (T_K^M)¹⁵

Il termine T_K^M rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas) - espresse in energia - concluse dall'Utente k-esimo con il GME presso la Piattaforma MGAS e registrate al Punto di Scambio Virtuale dal GME nel corso delle corrispondenti sessioni (1° e 2° sessione).

3.1.3) L'equazione di bilancio del Trasportatore

$$I_T + S_T + T_T^N + GS_T = C + PE + GNC + \Delta LP_C + BIL_{RESID}$$

dove:

$$GS_T = \sum_{K=1}^n GS_K$$

Il gas immesso dal Trasportatore (I_T)

Tale termine fa riferimento al quantitativo di gas, espresso in energia, immesso dal Trasportatore ai Punti di Entrata, escluse le interconnessioni con lo stoccaggio.

Lo stoccaggio del Trasportatore (S_T)

Il termine S_T rappresenta il quantitativo di gas immesso a/prelevato da stoccaggio da Snam Rete Gas nel Giorno-gas G, dato da:

$$S_T = SN_T + S_T^{op}$$

dove:

- Il termine SN_T rappresenta il quantitativo di gas programmato dal Trasportatore in immissione o in erogazione dall'hub stoccaggio;
- Il termine S_T^{op} rappresenta la differenza tra la quantità di energia complessivamente erogata/iniettata nel Giorno-gas G dall'hub stoccaggio Stogit e l'energia complessivamente programmata dagli Utenti e dal Trasportatore presso il medesimo hub stoccaggio ai sensi del precedente Capitolo 8.

¹⁵ Nel termine (T_K^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell'ambito dell'assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

Le transazioni di gas al Punto di Scambio Virtuale (T_T^N)

Il termine T_T^N rappresenta il saldo netto delle transazioni di gas (positivo = acquisto di gas), espresse in energia, che si ottiene sommando algebricamente:

- le quantità acquistate/cedute dal Trasportatore da/a altri Utenti e/o altri soggetti presso il Punto di Scambio Virtuale (T_T^{PSV}),
- il saldo netto delle transazioni eventualmente concluse dal Trasportatore con il GME presso la Piattaforma MGAS (T_T^M) registrate al Punto di Scambio Virtuale;
- il saldo netto delle transazioni concluse da Snam Rete Gas in qualità di Responsabile del Bilanciamento presso la Piattaforma MGAS (T_{RdB}^M)¹⁶ con il GME ai fini del bilanciamento del Sistema registrate al Punto di Scambio Virtuale.

$$T_T^N = T_T^{PSV} + T_T^M + T_{RdB}^M$$

Il termine di Bilanciamento residuale del Sistema (BIL_{RESID})

Il termine BIL_{RESID} rappresenta il valore complessivo della quota di risorse, pari a:

$$BIL_{RESID} = - (\sum_{k=1}^n DS_k)$$

3.2) Le perdite di gas “localizzate”**3.2.1) Reintegrazione delle perdite di gas**

Ad eccezione dei casi di Forza Maggiore di cui al capitolo “Responsabilità delle parti”, il Trasportatore si impegna a reintegrare, a propria cura e spese, le perdite localizzate di gas che si dovessero verificare sulla propria rete di metanodotti.

Qualora la perdita “localizzata” si sia verificata su un tratto di rete tale da impedire il ritiro, totale o parziale, di gas da parte dell’Utente, il Trasportatore provvederà ad indennizzare tale gas in controvalore dietro presentazione, da parte dell’Utente, di adeguata documentazione comprovante il costo di acquisto del gas non riconsegnato: Snam Rete Gas corrisponderà l’importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

In alternativa all’indennizzo di cui sopra, le parti potranno concordare la reintegrazione in natura del gas non riconsegnato e le relative modalità, fermo restando il riconoscimento al Trasportatore del pagamento della tariffa di trasporto anche in relazione a tale gas.

3.2.2) Impatto sull’equazione di bilancio del singolo Utente

Il verificarsi di una perdita di gas su un tratto di rete “dedicato” – ovvero prossimo ad uno o più Punti di Riconsegna – può comportare l’impossibilità da parte dell’Utente di ritirare il quantitativo di gas programmato. Per evitare che tale situazione si ripercuota sul bilancio dell’Utente attraverso un disequilibrio non motivato dal comportamento dell’Utente stesso, il Trasportatore provvederà ad indicare nel bilancio dell’Utente, congiuntamente al gas prelevato, un termine relativo al gas perduto (GP_K).

L’equazione di bilancio al verificarsi di tale evento risulterà pertanto:

¹⁶ Nel termine (T_T^M) è incluso anche il saldo netto delle transazioni di prodotti STSP di tipo locational concluse nell’ambito dell’assetto transitorio dei mercati di cui al comma 2.1 della delibera 312/16.

$$I_K + S_K + T_K^N = P_K + GP_K + GS_K + DS_K$$

dove GP_K sono le perdite “localizzate” imputabili all’Utente.

Nel caso in cui la perdita di gas coinvolga un tratto di rete comune a più Utenti, il quantitativo di gas perso verrà ripartito tra gli Utenti interessati ed evidenziato, nel modo sopra descritto, nel relativo bilancio. La ripartizione del quantitativo di gas verrà effettuata dal Trasportatore in proporzione al programma di prelievo fornito dagli Utenti per il Giorno-gas in cui si è verificata la perdita, relativamente ai Punti di Riconsegna in cui non sia stato possibile effettuare la riconsegna del gas.

3.2.3) Procedura per la stima del gas perduto

Le procedure di calcolo adottate dal Trasportatore per stimare i quantitativi di gas persi in caso di rottura di una tubazione (analogamente a quanto avviene per i quantitativi di gas fuoriusciti dal sistema in occasione di lavori quali, ad esempio, la messa in opera di un nuovo tratto di tubazione) sono sintetizzate qui di seguito: per l'indicazione delle formule utilizzate per il calcolo del gas fuoriuscito in caso di rottura di una tubazione si rimanda all'Allegato 9/B.

Il volume di gas fuoriuscito sarà determinato in funzione del diametro della tubazione, della pressione cui è esercito il tratto di tubazione interessato alla fuoriuscita, della dimensione della perdita (diametro della rottura) e della durata della fuoriuscita di gas.

A tale volume viene associato il PCS dell'Area Omogenea in cui si è verificata la perdita, così da esprimere il gas fuoriuscito in unità di energia.

3.3) Il bilancio di consegna e riconsegna

Il Trasportatore provvede, al termine di ciascun Giorno-gas, al calcolo del bilancio di consegna e riconsegna per ciascun Utente, applicando le equazioni sopra descritte. Tale calcolo si basa su misure di volume e PCS effettuate in corrispondenza di:

- punti di immissione in rete;
- punti di prelievo dalla rete;
- interconnessioni con il sistema stoccaggi;
- centrali di compressione

oltre che sulla misura della variazione di svaso/invaso della rete.

3.3.1) Calcolo in unità di energia

Ai sensi del presente documento le quantità di gas immesse o prelevate dalla rete di trasporto saranno espresse in unità di energia – MWh con tre cifre decimali - ottenute come prodotto tra la misura di volume (per le quali si rimanda al capitolo “Misura del gas”) ed il Potere Calorifico Superiore (PCS, definito nel capitolo “Qualità del gas”), ai riferimenti per la conversione pubblicati sul sito internet del Trasportatore.

3.3.2) Misura della variazione di svaso/invaso della rete

La determinazione della variazione di svaso/invaso della rete nel Giorno-gas avviene tramite la misura di pressione eseguita in corrispondenza di ciascun tratto di rete di cui è noto il volume. Il volume determinato secondo quanto di seguito descritto viene

moltiplicato per il PCS del gas immesso in rete, al fine di esprimere anche il termine ΔLP in unità di energia.

La procedura di calcolo prevede la determinazione di:

- 1) volume geometrico della rete telecontrollata¹⁷;
- 2) misura di pressione tramite telemisura;
- 3) calcolo del prodotto tra la variazione di pressione e il volume geometrico associato.

Il sistema di misura della pressione dispone di procedure di correzione automatica del dato qualora non sia disponibile un dato di misura o al verificarsi di misure anomale dovute a problemi di strumentazione. Il risultato del calcolo così eseguito costituisce, già al termine di ciascun Giorno-gas, il dato utilizzato ai fini del bilancio definitivo.

4) SESSIONE DI BILANCIAMENTO

Snam Rete Gas gestisce:

- a) ai sensi dell'art. 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, ogni Giorno- gas G+1, la sessione di bilanciamento provvisorio, nella quale vengono allocati in via provvisoria i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto con riferimento al Giorno-gas G precedente (Bilancio di trasporto provvisorio);
- b) ai sensi dell'articolo 8 del TISG, ogni mese M+1, la **Sessione di Bilanciamento del mese M**, nella quale sono determinati e allocati in via definitiva i flussi di gas giornalieri della rete di trasporto di Snam Rete Gas con riferimento al mese M (Bilancio di trasporto definitivo).

La determinazione su base giornaliera delle partite fisiche del gas trasportato (Bilancio di trasporto provvisorio) è funzionale alla definizione della posizione dell'Utente in ordine al servizio di bilanciamento.

La determinazione su base mensile delle partite fisiche giornaliere definitive del gas trasportato (bilancio di trasporto definitivo) è funzionale all'allocazione definitiva di tali partite agli Utenti e alla determinazione dei relativi corrispettivi per il servizio di trasporto nonché per il servizio di bilanciamento.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 2, del TISG e all'articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, il Trasportatore si avvale delle funzionalità dei sistemi informativi a tal fine messi a disposizione agli Utenti.

4.1) Bilancio di trasporto provvisorio

Le quantità di energia oggetto del bilancio sono determinate nel corso di ciascun Giorno-gas, ovvero nel periodo compreso tra le 06.00 di ciascun giorno di calendario e le 06.00 del giorno di calendario successivo.

Il Trasportatore metterà a disposizione di ciascun Utente il rispettivo bilancio entro le ore 11.30 del giorno successivo al Giorno-gas cui il suddetto bilancio si riferisce.

¹⁷ Si assume che tutta la variazione di svaso/invaso sia riconducibile alla rete telecontrollata, in quanto la parte restante di rete viene gestita a pressione pressoché costante.

Poiché non tutte le misure sono disponibili giornalmente, il bilancio del Giorno-gas G che il Trasportatore determina il Giorno-gas G+1 e mette a disposizione degli Utenti e delle Imprese di Stoccaggio - per quanto di loro competenza - risulta necessariamente indicativo e provvisorio.

La precisione di tale bilancio è funzione:

- della situazione impiantistica presso le cabine di misura di proprietà di soggetti terzi;
- del numero di impianti che dispongono di un sistema di telelettura;
- del termine entro cui pervengono i dati di misura e allocazione (ad esempio nel caso di Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione, dove i dati sono comunicati dopo la fine del mese di pertinenza).

Ogni mese Snam Rete Gas provvede a comunicare a ciascun Utente:

- entro l'inizio del mese, le regole di allocazione applicate presso gli impianti di misura utilizzati;
- entro la fine del mese la tipologia degli impianti di misura utilizzati nel corso del mese precedente M-1.

In caso di indisponibilità del dato di misura ai fini del bilancio di trasporto provvisorio Snam Rete Gas provvede ad utilizzare valori opportunamente stimati dei quantitativi immessi/prelevati presso il Punto. A tal fine il Trasportatore si avvale di dati di prelievo dei giorni omologhi:

- dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento climatico, per i punti soggetti a termicità;
- della settimana ovvero del secondo mese precedente, per i punti non soggetti a termicità.

Per i soli Punti di Riconsegna che alimentano centrali termoelettriche, Snam Rete Gas provvede a utilizzare in prima applicazione la misura operativa (telemisura) rilevata, ai fini della gestione della rete, dal dispacciamento fisico di Snam Rete Gas; ove non disponibile Snam Rete Gas procede secondo quanto sopra riportato in relazione ai Punti soggetti non a termicità.

In ogni caso ai fini della stima, il Trasportatore valuta l'utilizzo dei dati e delle procedure più opportune in base all'andamento storico dei prelievi presso il punto e alle informazioni in proprio possesso.

Con riferimento alle produzioni di biometano allacciate a reti di distribuzione/altre reti di trasporto, Snam Rete Gas provvede a considerare il quantitativo misurato presso l'impianto di produzione di biometano così come comunicato dall'Impresa di Distribuzione/Trasporto. In caso di mancata disponibilità del dato, Snam Rete Gas considererà l'ultimo quantitativo programmato dall'Utente al relativo Punto di Entrata, ai sensi del precedente Capitolo 8. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione/altre Imprese di Trasporto.

Qualora presso una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto non risulti conferita capacità di trasporto, Snam Rete Gas non prenderà in

carico eventuali quantitativi immessi presso la produzione di biometano che l'Impresa di Distribuzione/Impresa di Trasporto intendesse comunicare. In tal caso Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di soggetti terzi per le conseguenze derivanti dalla mancata presa in carico di dati da parte di Snam Rete Gas.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

4.2) Bilancio di trasporto definitivo

La contabilità del gas trasportato viene resa disponibile dal Trasportatore agli Utenti entro il giorno 28 del mese successivo a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base dei dati di misura consuntivi validati: qualora tale giorno cada di sabato, domenica o giorni festivi, tale termine sarà prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Snam Rete Gas rende disponibili a ciascun Utente le informazioni in relazione alla contabilità del gas trasportato attraverso le funzionalità del proprio sito Internet.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi a tale termine per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori di bilancio dovute ad errori manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rettifica, una comunicazione contenente le seguenti informazioni:

- la data di ricevimento della richiesta;
- l'indicazione del nominativo e del recapito del personale di riferimento del Trasportatore;
- l'accettazione o meno della richiesta completa delle motivazioni;
- in caso di accettazione della richiesta, la data stimata di messa a disposizione del nuovo bilancio.

Nel caso in cui rilevi la presenza di errori, Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare la contabilità del gas trasportato, che a questo punto diverrà definitiva (bilancio di trasporto definitivo).

I bilanci definitivi verranno comunicati alle Imprese di Stoccaggio, presso le quali gli Utenti abbiano disponibilità di stoccaggio, per quanto di loro competenza.

Una volta determinato il bilancio di trasporto definitivo, i valori di misura e/o allocazione saranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del servizio di trasporto, ad ulteriore modifica.

Eventuali rettifiche di misura e/o allocazione, accertate dopo l'esecuzione del bilancio definitivo saranno considerate da parte del Trasportatore ai soli fini della regolazione economica nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento di cui al successivo paragrafo 5 e 8.

Entro il termine per la messa a disposizione del bilancio definitivo, il Trasportatore rende disponibile all'Utente la serie delle temperature giornaliere ed il volume corrispondente al consumo di base necessari al calcolo del bilancio stesso.

4.3) Le allocazioni

Ogni stazione di misura in cui fluisce gas appartenente a più Utenti richiede una procedura di allocazione, ovvero la ripartizione del gas tra gli Utenti che consegnano o prelevano gas in corrispondenza della suddetta stazione.

In ciascuno di questi punti il Trasportatore, indipendentemente dalla procedura di allocazione utilizzata, alloca interamente il gas misurato.

4.3.1) Le regole di allocazione ai Punti di Entrata alla RN

Punti interconnessi con l'estero

Per ogni Punto di Entrata alla RN in corrispondenza delle interconnessioni con l'estero, in cui la stazione di misura è condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio definitivo il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas effettivamente transitati per ciascun Utente mediante le regole precedentemente definite dagli stessi e debitamente controfirmate.

Tali regole devono pervenire al Trasportatore entro e non oltre i 3 giorni lavorativi precedenti la data richiesta di entrata in vigore delle stesse: entro i medesimi termini di cui sopra devono pervenire a Snam Rete Gas eventuali variazioni alla regola di allocazione definita. Nei casi di cessioni di capacità presso i Punti in oggetto, i termini per le richieste di cui sopra e la relativa decorrenza sono gli stessi previsti al paragrafo 1.1.3 del capitolo "Transazioni di capacità".

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando il criterio del pro quota sui quantitativi nominati.

Nel caso in cui gli Utenti non facciano pervenire a Snam Rete Gas, entro i termini stabiliti, le regole di allocazione che li vedono direttamente interessati presso il Punto di Entrata in oggetto, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente in proporzione al programma del Giorno-gas cui la misura si riferisce ed applicherà quanto previsto ai capitoli "Responsabilità delle parti" e "Disposizioni generali".

Punti d'immissione da produzioni nazionali di gas naturale e da produzioni di biometano

Per ciascun Punto di Entrata da produzione nazionale di gas naturale e da produzioni di biometano, ai fini del calcolo del bilancio definitivo, un Produttore di gas, individuato tra i soggetti che operano le produzioni facenti capo al Punto in oggetto (o, in alternativa, un soggetto abilitato in possesso di apposita delega sottoscritta da tutti gli Utenti presenti presso il relativo Punto di Entrata) provvede a ripartire ed a comunicare - entro

il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - i quantitativi fisici mensili di gas immesso nella rete del Trasportatore sulla base di regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati.

In relazione al Punto di Entrata da produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, il quantitativo mensile di gas immesso è comunicato dal relativo gestore della rete entro il medesimo termine a Snam Rete Gas ed entro il termine di cui alla Delibera 27/19-64/20, Allegato A, comma 56.1, al GSE ai fini della registrazione al PSV delle eventuali transazioni correttive di cui al precedente paragrafo 3.1.2. Resta fermo che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza, puntualità e completezza delle informazioni comunicate dal gestore della rete di distribuzione/di altra rete di trasporto.

Qualora pervengano a Snam Rete Gas i dati relativi ai quantitativi fisici giornalieri immessi dagli Utenti presso ciascuno dei punti di immissione facenti capo al Punto di Entrata dalla RN - entro il giorno 9 del mese successivo il mese cui tali dati si riferiscono (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene anticipato al primo giorno lavorativo precedente) - gli stessi verranno utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati.

In caso di mancato o parziale invio, nei termini previsti, dei dati giornalieri in oggetto, il Trasportatore - sulla base dei quantitativi fisici mensili - provvede a calcolare, per ciascun Punto di Entrata dalla RN, i valori percentuali mensili di energia allocata, che vengono utilizzati per le allocazioni giornaliere relative agli Utenti interessati: in assenza della comunicazione - da parte dell'operatore o del soggetto abilitato - della ripartizione tra gli Utenti dei quantitativi fisici mensili immessi, Snam Rete Gas utilizzerà, ai fini dell'allocazione del gas immesso dal singolo Utente, la percentuale del medesimo Punto di Entrata relativa al mese precedente ovvero, in mancanza, attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sul Punto in parti uguali.

Tali quantitativi (mensili/giornalieri) vengono convertiti in energia utilizzando, per ciascuna delle produzioni facenti parte del medesimo punto in oggetto, il PCS certificato dal Produttore di gas sopra menzionato o, in caso di accordo in tal senso, da Snam Rete Gas. Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine da tali soggetti.

Ai fini della predisposizione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, il valore allocato sarà determinato utilizzando un criterio *pro quota* sulla base dei quantitativi programmati da ciascun Utente ai sensi del precedente Capitolo 8.

Nel caso in cui una produzione di biometano connessa a rete di distribuzione/altra rete di trasporto risulti condivisa tra più Utenti, ai fini del calcolo del bilancio provvisorio e del bilancio definitivo, un Utente individuato tra quelli presenti sul punto provvede a comunicare a Snam Rete Gas la regola di allocazione concordata nonché eventuali variazioni entro il giorno 28 del mese precedente il mese di entrata in vigore delle stesse. In caso di mancato accordo tra gli Utenti, entro il medesimo termine, un Utente tra quelli presenti sul punto può trasmettere a Snam Rete Gas una dichiarazione del produttore di biometano che attesti la regola di ripartizione dei quantitativi immessi. Sulla base di tali

informazioni, il Trasportatore provvederà ad effettuare l'allocazione dei quantitativi di gas transitati.

Nel caso in cui la comunicazione della regola di allocazione presso la produzione di biometano non pervenga a Snam Rete Gas entro i termini stabiliti, il Trasportatore attribuirà il quantitativo totale misurato a ciascun Utente presente sulla produzione nazionale in parti uguali.

In caso di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso il Punto di Entrata ai sensi del Capitolo 19 nonché del Capitolo 5, paragrafo 1.4, Snam Rete Gas ne dà evidenza al soggetto Produttore per consentire la revisione delle regole di allocazione concordate con gli Utenti interessati nonché, nei casi di produzioni di biometano allacciate a rete di distribuzione/altra rete di trasporto, al GSE e al gestore della rete interessato. In tutti i casi di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto con l'Utente titolare di capacità presso Punti di Entrata da produzioni di biometano, Snam Rete Gas provvede altresì a informare l'Autorità per le eventuali azioni di competenza. Resta fermo quanto previsto al Capitolo 10, paragrafo 5.2.

Le modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente paragrafo relativi alle produzioni di biometano connesse a rete di distribuzione/altra rete di trasporto sono declinate nelle procedure predisposte da Snam Rete Gas e rese disponibili sul proprio sito Internet.

Sistema di rigassificazione

A partire dal 1 novembre 2013, per i Punti di Entrata interconnessi con i terminali di rigassificazione, al fine della determinazione del quantitativo di gas allocato a ciascun Utente nel mese M , saranno considerati i dati comunicati dall'Impresa di Rigassificazione al Trasportatore, entro le 16:30 del secondo giorno lavorativo del mese $M+1$.

Sistema stoccaggi

Presso gli Hub Stoccaggio, il Trasportatore provvede ad allocare a ciascun Utente un quantitativo pari al termine S_K di cui al precedente paragrafo 3.1.2, determinato ai sensi del medesimo paragrafo nel giorno $G+1$. L'allocazione così determinata è considerata definitiva e non soggetta ad ulteriore modifica.

Punto di Scambio Virtuale

In corrispondenza del Punto di Scambio Virtuale, il quantitativo di gas allocato a ciascun Utente è pari al valore T_K^N , così come risultante dalle transazioni di gas effettuate dall'Utente stesso.

4.3.2) Le regole di allocazione ai Punti di Uscita dalla RN

Circa le regole di allocazione per i Punti di Uscita dalla RN situati in corrispondenza delle esportazioni si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 4.3.1 – sezione “Punti interconnessi con l'estero”.

In corrispondenza di tutti i Punti di Uscita “virtuali” dalla RN, la regola di allocazione del gas ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo per ogni Utente è univocamente definita come somma delle quantità di gas misurate e/o allocate presso i Punti di Riconsegna serviti dall'Utente stesso che si trovano nella corrispondente Area

di Prelievo: i valori così ottenuti saranno utilizzati durante ciascun Giorno-gas ai fini della verifica di eventuali scostamenti presso i Punti di Uscita dalla RN. Per i punti di riconsegna delle altre reti di trasporto interconnesse alla rete Snam Rete Gas, valgono i quantitativi comunicati a tal fine dalla relativa Impresa di Trasporto.

Ai fini del calcolo del bilancio definitivo, le Imprese di Trasporto interconnesse comunicano attraverso il Portale M-GAS i dati di competenza di ciascun Utente interessato per il mese M entro il giorno 23 del mese successivo. L'eventuale differenza tra i quantitativi misurati presso i punti di interconnessione e la somma dei quantitativi di competenza degli Utenti in applicazione della deliberazione ARG/gas 192/09 viene attribuita all'Impresa di Trasporto interconnessa.

4.3.3) *Le regole di allocazione ai Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto*

Accordo tra gli Utenti

Per ogni Punto di Riconsegna condiviso tra più Utenti presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, ai fini sia del bilancio provvisorio sia del bilancio definitivo, gli Utenti interessati sono tenuti a comunicare al Trasportatore la regola di allocazione da applicare al gas transitato, selezionata tra quelle riportate nell'Allegato 9/A e sottoscritta da tutti gli Utenti presenti in tale Punto di Riconsegna.

La comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'Anno Termico mediante il sistema informativo M-Gas di Snam Rete Gas entro la data prevista per le modifiche, pena l'irricevibilità della stessa e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati".

Eventuali modifiche alla regola di allocazione adottata dagli Utenti presso il Punto di Riconsegna condiviso dovranno pervenire al Trasportatore – pena l'irricevibilità e l'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo "Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati" – secondo le medesime modalità sopra descritte entro e non oltre il giorno 28 del mese precedente il mese cui si riferisce l'allocazione. La durata della nuova regola di allocazione dovrà essere pari ad un mese di calendario (o multipli).

Qualora presso il Punto di Riconsegna condiviso sia stata concordata una regola di allocazione di tipo "value", ai fini del bilancio provvisorio il Trasportatore provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

Mancato accordo tra gli Utenti o mancato invio dei dati

Nel caso in cui, presso un Punto di Riconsegna condiviso:

1. non risulti concordata nessuna regola di allocazione; oppure
2. i dati non pervengono a Snam Rete Gas nei tempi o nelle forme previsti

Snam Rete Gas provvederà ad allocare i quantitativi di gas misurati nel Giorno-gas G del mese M tra i vari Utenti ivi presenti in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita con riferimento al mese M.

4.3.4) Il processo di allocazione ai Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Ai fini delle disposizioni del presente paragrafo, presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione, sono individuati i seguenti Soggetti Operanti:

- Impresa di Distribuzione;
- utenti del servizio di distribuzione;
- Utenti.

Con riferimento alle produzioni di biometano allacciate a reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede per ciascun Giorno-gas G del mese M ad allocare presso il Punto di Riconsegna a monte della rete in cui è ubicata tale produzione il quantitativo misurato presso l'impianto di produzione di biometano così come comunicato dall'impresa di distribuzione/trasporto, ai fini della predisposizione del bilancio definitivo di cui al precedente paragrafo 4.2. In tutti i casi di mancata disponibilità del dato da parte dell'Impresa di Distribuzione/Trasporto, Snam Rete Gas considererà l'ultimo quantitativo programmato dall'Utente al relativo Punto di Entrata, ai sensi del precedente Capitolo 8. A tal fine, gli Utenti riconoscono che Snam Rete Gas non è responsabile in relazione a programmi, dati e informazioni comunicati da Utenti, gestori di reti o terzi.

4.3.4.1) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto provvisorio

Ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 619/2013/R/gas, ai fini della determinazione del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione ai quantitativi che risultano di competenza dell'Utente determinati sulla base:

- a) dei dati determinati e comunicati dalle Imprese di Distribuzione ai sensi del articolo 1 della deliberazione 619/2013/R/gas, relativi alla somma dei prelievi annui (CA), di cui all'articolo 4 del TISG, aggregati per profilo di prelievo standard previsti dal TISG, per ciascun utente del servizio della distribuzione e per ogni Punto di Riconsegna;
- b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG;
- c) del quantitativo di gas giornaliero rilevato/determinato presso ciascun Punto di Riconsegna.

Con riferimento ai dati di cui alla precedente lettera a), il Trasportatore utilizzerà le informazioni comunicate dalle Imprese di Distribuzione tramite il Portale M-Gas prima dell'inizio dell'Anno Termico, entro e non oltre il quart'ultimo giorno del mese di settembre di ogni anno e i successivi aggiornamenti, se pervenuti tramite il Portale M-gas, entro il quart'ultimo giorno di ciascun mese M-1 con effetto dal mese M.

Sulla base delle informazioni più aggiornate pervenute dalle Imprese di Distribuzione nel rispetto dei termini sopra descritti, Snam Rete Gas effettua, per ciascun mese M e per ciascun Punto di Riconsegna, la profilatura su base giornaliera dei prelievi annuali di

ciascun utente del servizio di distribuzione presso il Punto di Riconsegna, secondo quanto descritto nell'Allegato 9/E, paragrafo 1.

Con riferimento a ciascun Giorno gas G del mese M, nel rispetto dei termini di cui al precedente paragrafo 4.1 e secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/E, paragrafo 2, Snam Rete Gas per ciascun Punto di Riconsegna:

- i. sulla base della “mappatura” dei rapporti commerciali tra i Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna, determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun k-esimo Utente, a partire dal dato giornaliero determinato per gli utenti del servizio di distribuzione sulla base delle informazioni pervenute dalle Imprese di Distribuzione;
- ii. determina la differenza tra il quantitativo di gas rilevato/determinato e la somma dei quantitativi di cui alla precedente lettera i. attribuiti agli Utenti;
- iii. determina il prelievo provvisorio giornaliero di ciascun Utente ripartendo la differenza di cui alla precedente lettera ii. su tutti gli Utenti, in proporzione ai quantitativi determinati alla precedente lettera i..

Qualora l'Impresa di Distribuzione con riferimento al Punto di Riconsegna, non comunichi i dati relativi al prelievo annuo per uno o più utenti della distribuzione, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio dell'Utente presso tale Punto, Snam Rete Gas ripartisce i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M considerando limitatamente a tale Utente la capacità di trasporto che risulta allo stesso conferita presso il Punto, riproporzionata sulla base di coefficienti medi di utilizzo.

In caso di mancanza di corrispondenze valide nella filiera commerciale presso un Punto di Riconsegna e sino alla completa definizione di corrispondenze valide presso tale Punto entro il termine di cui all'Allegato A alla determinazione 28 marzo DMEG/PFI/5/2013, ai fini della determinazione del bilancio di trasporto provvisorio dell'Utente Snam Rete Gas ripartisce i volumi di gas rilevati/determinati nel Giorno-gas G del mese M in proporzione alla capacità di trasporto che risulta conferita a ciascun Utente presso il Punto, riproporzionata sulla base di coefficienti medi di utilizzo.

I coefficienti medi di utilizzo di cui sopra, pubblicati sul sito Internet del Responsabile del Bilanciamento e validi per tutti gli Utenti, sono determinati annualmente, entro il mese di luglio, sulla base dell'utilizzo medio della capacità negli ultimi due Anni Termici conclusi e vengono differenziati per mese, per tipologia di prelievo determinata in base al codice ATECO del Punto di Riconsegna (civile, termoelettrico, industriale ed altri usi, autotrazione) e per continuità di prelievo. I coefficienti tengono conto delle eventuali caratteristiche di continuità dei prelievi¹⁸ del Punto di Riconsegna. Gli Utenti dichiarano sotto la propria responsabilità che il Punto di Riconsegna di propria competenza non è caratterizzato da continuità dei prelievi. La dichiarazione è trasmessa contestualmente alle informazioni di cui al paragrafo 6.3.5 del Capitolo 5). Il mancato invio da parte dell'Utente di tale dichiarazione comporta che il Punto di Riconsegna sarà considerato caratterizzato da continuità dei prelievi ai fini della determinazione del PA.

¹⁸ [N.B., prelievi continuativi di 7 giorni]

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e/o di terzi circa la correttezza e completezza dei dati trasmessi dall'Impresa di Distribuzione.

4.3.4.2) Processo di allocazione ai fini del bilancio di trasporto definitivo

Ai sensi delle disposizioni definite nel TISG, presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente, determinati, per ciascuno dei giorni del mese M oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione, con dettaglio giornaliero o mensile, ai sensi dell'articolo 24 del TISG e pervenuti nei termini di cui al medesimo articolo 24 del TISG e, comunque, non oltre il giorno 19 del mese successivo M+1;
- b) delle informazioni pervenute a Snam Rete Gas dai Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna nell'ambito alla "mappatura" dei rapporti commerciali, ai sensi dell'articolo 21 del TISG.

In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del TISG, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo il seguente processo:

1. al fine di effettuare la riconciliazione su base mensile dei dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione con il quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, determina la differenza tra il quantitativo mensile misurato presso il Punto di Riconsegna e la somma tra il quantitativo mensile attribuito agli utenti del servizio di distribuzione (pari alla somma tra i prelievi misurati mensilmente con dettaglio giornaliero e i prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente aggregati per tipologia di profilo di prelievo) e il quantitativo attribuito all'Impresa di Distribuzione per proprio consumo e la attribuisce agli utenti del servizio di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 1;
2. effettua la profilatura su base giornaliera dei prelievi misurati mensilmente e semestralmente/annualmente comunicati dall'Impresa di Distribuzione aggregati per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui all'articolo 7 del TISG associati a tali dati dall'Impresa di Distribuzione stessa;
3. determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 2;
4. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 3, sulla base della "mappatura" dei rapporti commerciali tra i Soggetti Operanti al Punto di Riconsegna, secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C, paragrafo 3.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")

Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale in relazione a uno o più utenti del servizio di distribuzione presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad attivare, secondo le modalità previste dalla delibera 382/2013/R/gas, il Servizio di Default Trasporto e ad allocare al Fornitore Transitorio di cui al Capitolo 5, paragrafo 10, i volumi di gas di competenza di tale utente del servizio di distribuzione, applicando il processo di allocazione descritto nel presente paragrafo.

Nel caso di mancanza di corrispondenze nella filiera commerciale per un Utente presso un Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas non allocherà nessun quantitativo di gas a tale Utente. E' fatto salvo il caso in cui presso il Punto di Riconsegna non risultino disponibili informazioni inerenti la filiera commerciale per assenza totale sul Portale M-GAS di utenti del servizio di distribuzione indicati. Limitatamente a tale caso, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti titolari di capacità presso il Punto, per ciascuno dei giorni del mese M, il quantitativo misurato in proporzione alle capacità conferite agli Utenti presso il Punto di Riconsegna.

In assenza del Fornitore Transitorio, in relazione ai casi sopra esposti si applicano le disposizioni previste al Capitolo 5, paragrafo 10.7, ai sensi della Delibera 249/12 in materia di Servizio di Default Trasporto.

Mancata o incompleta comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione presso il Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi i dati di allocazione per uno o più utenti del servizio di distribuzione, ovvero comunichi tali dati oltre i termini previsti al "Processo di allocazione", Snam Rete Gas determina per ogni utente del servizio di distribuzione e per ogni tipologia di profilo di prelievo il consumo mensile $C_M^{UdD, PROF}$ relativo al mese M procedendo secondo le modalità di seguito descritte.

- i) In prima istanza, Snam Rete Gas applica la seguente formula:

$$C_M^{UdD, PROF} = C_{M-i}^{UdD, PROF} \cdot \left(\frac{\sum_{G \in M} v_{\% PROF, G}}{\sum_{G \in M-i} v_{\% PROF, G}} \right) \quad i = 1, 2, 3$$

dove:

- $C_{M-i}^{UdD, PROF}$ è l'ultimo dato di allocazione per l'utente del servizio di distribuzione comunicato dall'Impresa di Distribuzione, successivamente al 1 febbraio 2013 e, comunque, antecedente non più di tre mesi;
- $v_{\% PROF, G}$ è il valore percentuale per ciascun Giorno-gas G del profilo di prelievo standard PROF di cui all'articolo 5 del TISG.

Successivamente Snam Rete Gas applica la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1.

In presenza di dati per utenti del servizio di distribuzione misurati mensilmente con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas utilizza come dato di allocazione il dato relativo al corrispondente giorno omologo degli ultimi sette giorni solari dell'ultimo mese per cui l'Impresa di Distribuzione ha comunicato i dati e, comunque, antecedente non più di tre mesi.

- ii) In assenza del dato C_{M-i} , Snam Rete Gas utilizza i dati eventualmente comunicati dall'utente del servizio di distribuzione, ove trasmessi esclusivamente secondo le modalità comunicate da Snam Rete Gas attraverso le funzionalità del proprio sito Internet ed entro il termine di cui all'articolo 24 del TISG, fermo restando che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza e completezza dei dati trasmessi dall'utente del servizio di distribuzione.
- iii) Nel caso di assenza dei dati di cui ai precedenti punti i) e ii), Snam Rete Gas provvede a:
 - a) determinare la differenza tra il valore misurato al Punto di Riconsegna e la sommatoria dei dati degli utenti del servizio di distribuzione trasmessi dall'Impresa di Distribuzione;
 - b) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore positivo, allocare tale differenza ripartita in parti uguali agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, e applicare la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, attribuendo a tali utenti del servizio di distribuzione un profilo 'di default' inteso come il profilo C3, di cui al TISG, Allegato A, con classe di prelievo e zona climatica di appartenenza del Punto di Riconsegna;
 - c) qualora la differenza di cui alla precedente lettera a) abbia valore negativo, allocare tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione per i quali sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione, attraverso la riconciliazione dei dati prevista, ai sensi della delibera 229/2012/R/gas, al presente paragrafo 4.3.4, punto 1, e ad attribuire valori di prelievo nulli agli utenti del servizio di distribuzione per i quali non sono stati comunicati dati dall'Impresa di Distribuzione.

Le disposizioni riportate al presente paragrafo saranno applicate a decorrere dalla Sessione di bilanciamento relativa al mese di gennaio 2014. Sino a tale decorrenza, si applica quanto previsto al precedente punto iii), ferma restando la successiva rideterminazione secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

Pubblicazione della relativa documentazione

I documenti relativi alle procedure funzionali all'applicazione del processo di allocazione presso i Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione, sono resi disponibili ed aggiornati sul sito Internet di Snam Rete Gas (www.snam.it).

4.4) Corrispettivi per il bilanciamento giornaliero

Sulla base dei quantitativi di gas attribuiti all'Utente k-esimo come risultanti dal bilancio definitivo, il Responsabile del Bilanciamento effettua, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche sulla base del disequilibrio giornaliero DS_k



di competenza del medesimo Utente valorizzato al relativo Prezzo di Sbilanciamento di vendita/acquisto del Giorno-gas, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 4.4.2.

Limitatamente al periodo transitorio di funzionamento dei mercati di cui alla Delibera 312/16, comma 2.1, Snam Rete Gas effettua altresì, con riferimento a ciascun Giorno-gas, la regolazione delle partite economiche corrispondenti al:

- valore del saldo delle transazioni T_k^M di prodotti SPST di tipo *locational* effettuate dall'Utente, valorizzate al prezzo di remunerazione di cui al TIB, articolo 6, comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento;
- valore del saldo delle offerte accettate degli Utenti per la cessione e l'acquisto di volumi di gas in stoccaggio, valorizzate al prezzo di remunerazione di cui al TIB, articolo 7, comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento.

La regolazione delle suddette partite economiche avviene secondo le modalità e i termini definiti al successivo capitolo 18.

4.4.1) Prezzi di Sbilanciamento

a) Prezzo di sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera a, e del TIB, articolo 5, il Prezzo di Sbilanciamento di vendita $P_{sbil_sell,G}$ è pari al minimo tra:

- i. il valore del termine $P_{G,sell}^{TSO}$, e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G, \bar{P}_G , al netto del termine SA_G :

$$(\bar{P}_G - SA_G)$$

dove:

- $P_{G,sell}^{TSO}$ è il minore dei prezzi delle offerte in vendita di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- \bar{P}_G , Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G è il prezzo comunicato dal GME al Responsabile del Bilanciamento espresso in €/MWh arrotondato alla terza cifra decimale, determinato come media ponderata dei prezzi delle offerte selezionate presso la Piattaforma MGAS di prodotti STSP di tipo *title*, nonché nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational*, con consegna nel Giorno-gas G pesata sulla base dei quantitativi di gas, in energia, associati a ciascuna offerta selezionata;
- SA_G rappresenta, per ciascun Giorno-gas G, il valore dello *small adjustment*, fissato pari a 0,108 €/MWh.

b) Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$

Ai sensi del Regolamento 312/2014, art. 22.2, lettera b, e del TIB, articoli 1 e 5, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy,G}$ è pari al massimo valore tra:

- i. il valore del termine $P_{G,buy}^{TSO}$, e
- ii. il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas del Giorno-gas G, \bar{P}_G , tenuto conto del termine SA :

$$(\bar{P}_G + SA_G)$$

Dove:

- $P_{G, buy}^{TSO}$ è il maggiore dei prezzi delle offerte in acquisto di prodotti STSP di tipo *title* e, nei soli casi di cui al TIB, comma 2.3 lettera e), sub ii), di prodotti *locational* di Snam Rete Gas, in qualità di Responsabile del Bilanciamento, con consegna nel Giorno-gas G, selezionate presso la Piattaforma MGAS;
- \bar{P}_G e SA_G sono, rispettivamente, il Prezzo Medio di Remunerazione del Giorno-gas G e il valore dello *small adjustment* di cui al presente paragrafo, sezione 'Prezzo di Sbilanciamento di vendita', lettera b, punto ii).

Ai sensi del TIB, articolo 5, nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il GME comunichi a Snam Rete Gas che presso la Piattaforma MGAS le offerte accettate di prodotti STSP di tipo *title* con consegna nel medesimo Giorno-gas G siano risultate inferiori a 2000 MWh, il Prezzo Medio di Remunerazione \bar{P}_G , ai fini della determinazione dei Prezzi di Sbilanciamento di acquisto/vendita, è pari alla media dei Prezzi Medi di Remunerazione dei trenta giorni precedenti. Con riferimento al mese di ottobre 2016, in mancanza di informazioni per uno o più giorni, in luogo di tali prezzi, verranno utilizzati i prezzi di remunerazione di cui alla piattaforma PB-GAS, sessione G+1 dei relativi giorni, salvo diversa indicazione dell'Autorità.

c) Disposizioni particolari per la determinazione del Prezzo di Sbilanciamento

Nei casi di emergenza di cui ai precedenti paragrafi 2.1 e 2.2 (emergenza per eccesso/carenza gas in luogo dei valori di cui alle precedenti lettere a) e b), il Prezzo di Sbilanciamento è pari ai corrispettivi definiti dall'Autorità di cui al TIB, articolo 5, commi 5.3 e 5.4:

- il Prezzo di Sbilanciamento di vendita, $P_{sbil_sell, G}$ è pari a 0 (zero) €/MWh qualora nei casi di cui al precedente paragrafo 2.1), durante il Giorno-gas G siano state attivate misure di riduzione delle immissioni di gas in rete da Punti di Entrata interconnessi con l'estero, secondo le modalità descritte al medesimo paragrafo;
- il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto, $P_{sbil_buy, G}$ è pari a 82,8 €/MWh nel caso in cui nel Giorno-gas G siano state attivate le misure di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, Allegato 2, paragrafo 4.2.3.

Il responsabile del Bilanciamento applica i corrispettivi in relazione all'eventuale scostamento tra le capacità conferite all'Utente k-esimo e le capacità da questi utilizzate.

Le modalità di fatturazione delle partite economiche nonché dei corrispettivi di cui al presente paragrafo sono descritte al Capitolo 18.

4.4.2) Corrispettivi di disequilibrio

Ai sensi del Regolamento 312/2014, ciascun mese in relazione al mese di competenza del bilancio definitivo, sulla base della serie giornaliera dei valori del termine $DS_K(i)$ come descritto al precedente paragrafo 3.1.2), il Trasportatore:

- se $DS_K(i) < 0$, applica all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_{buy},G}$$

- se $DS_K(i) > 0$,

riconosce all'Utente K-esimo un corrispettivo C_{SB} pari a:

$$C_{SB} = |DS_K(i)| \cdot P_{sbil_{sell},G}$$

dove i termini $P_{sbil_{buy},G}$ e $P_{sbil_{sell},G}$ sono, rispettivamente, il Prezzo di Sbilanciamento di acquisto e il Prezzo di Sbilanciamento di vendita definiti al precedente paragrafo 4.4.1), lettere a) b) e c).

4.4.3) Corrispettivi di scostamento

In ottemperanza a quanto previsto agli Articoli 17.5, 17.7, 17.8 e 17.9 della Delibera n°137/02, nel caso in cui un Utente utilizzi, nell'arco del Giorno-gas, una portata superiore a quella conferitagli presso ciascun punto, incorre nei corrispettivi di scostamento, qui di seguito riportati.

		Soglia di tolleranza	Corrispettivo
1	Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino *	-	$1,125 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
2	Punti di Entrata da produzioni nazionali di gas naturale	$SC_K > 4\%$	$1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
3	Punti di Uscita diversi dai Punti di Uscita interconnessi con gli stoccaggi e dai Punti di Uscita interconnessi con l'estero di Gela*, Mazara del Vallo*, Tarvisio, Gorizia e Passo Gries **	$SC_K \leq 5\%$ $5\% < SC_K \leq 15\%$ $SC_K > 15\%$	<i>Non applicabile</i> $1,125 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$ $1,5 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
4	Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici	-	$1,1 \cdot \max SC_K(G) \cdot C_i^G$
5	Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione (per i primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi)	$SC_K \leq 50\%$ $SC_K > 50\%$	$SC_K(G) \cdot C_i^G$ $1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$
6	Punti di Riconsegna diversi dai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione	$SC_K \leq 10\%$ $SC_K > 10\%$	<i>Non applicabile</i> $1,1 \cdot \max SC_K(M) \cdot C_i^A$

	(dal 91° giorno di scostamento)		
--	---------------------------------	--	--

* Ai sensi della deliberazione 914/2017/R/gas dell'Autorità.

** Ai sensi della Delibera 512/17, il corrispettivo di scostamento presso le Aree di Prelievo che sottendono Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici è pari a 1,1 volte l'ammontare del corrispettivo annuale di capacità riproporzionato su base giornaliera moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla Delibera 512/17 e per il minore tra:

- lo scostamento registrato nel Giorno-gas presso l'Area di Prelievo;
- lo scostamento registrato nel Giorno-gas presso i sottostanti Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici.

All'eventuale ulteriore quota di scostamento presso l'Area di Prelievo si applica quanto previsto al punto 4 della tabella.

Ai sensi della Delibera 487/17, il corrispettivo di scostamento presso le Aree di Prelievo che sottendono Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione è pari al corrispettivo annuale di capacità riproporzionato su base giornaliera moltiplicato per il minore tra:

- lo scostamento registrato nel Giorno-gas presso l'Area di Prelievo;
- lo scostamento registrato nel Giorno-gas presso i sottostanti Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione;
- il 50% della capacità conferita presso i sottostanti Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione.

All'eventuale ulteriore quota di scostamento presso l'Area di Prelievo si applica quanto previsto al punto 4 della tabella.

dove:

- SC_k = differenza, su base giornaliera, tra la capacità utilizzata dall'Utente k-esimo e la capacità conferita presso il Punto interessato (scostamento);
- $\max SC_k(M)$ = massimo scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del mese M presso il Punto interessato (superiore alle soglie di tolleranza nel caso dei Punti di Uscita e di Riconsegna);
- $SC_k(G)$ = scostamento dell'Utente k-esimo registrato nel corso del Giorno-gas G presso il Punto interessato;
- C_i^A = corrispettivo annuale unitario di capacità presso il punto in oggetto;
- C_i^M = prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera, il numero di giorni del mese in oggetto e il coefficiente moltiplicativo mensile di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento;
- C_i^G è pari:
 - a) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla Delibera 512/17, per i soli Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici;
 - b) al prodotto tra il corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto i-esimo in oggetto riproporzionato su base giornaliera e il coefficiente moltiplicativo giornaliero di cui alla RTTG, tenuto conto dell'eventuale premio d'asta registrato nella relativa procedura di conferimento per i Punti di Entrata e di Uscita interconnessi con l'estero, ad eccezione dei Punti di Uscita di Bizzarone e San Marino;
 - c) al corrispettivo annuale unitario di capacità presso il Punto di Riconsegna riproporzionato su base giornaliera per i Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione direttamente

connessi alla rete di trasporto di Snam Rete Gas, limitatamente ai primi 90 giorni di scostamento, anche non consecutivi.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Delibera 487/17, l'Utente che, ai sensi del Capitolo 5, abbia attestato una quota di capacità funzionale all'alimentazione di impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi a rete di distribuzione comunica i quantitativi giornalieri di gas relativi alla fornitura di ciascun impianto di distribuzione di gas naturale per autotrazione connesso alla rete di distribuzione.

Tale comunicazione è effettuata dall'Utente, sotto la propria responsabilità, tramite le funzionalità del sito Internet del Trasportatore e secondo i termini ivi indicati. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi, la comunicazione è effettuata dall'Utente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo le modalità e i termini resi disponibili da Snam Rete Gas sul proprio sito Internet.¹⁹

Resta inteso che Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle attestazioni e delle dichiarazioni rese a tal fine dagli Utenti.

Snam Rete Gas procederà a calcolare il corrispettivo di scostamento presso l'Area di Prelievo corrispondente ai Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici e Punti di Riconsegna che alimentano impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione determinando:

- 1) la quota relativa ai Punti di Riconsegna sottesi che alimentano impianti di distribuzione di gas per autotrazione secondo le modalità di cui alla Delibera 487/17;
- 2) la quota relativa ai Punti di Riconsegna sottesi che alimentano impianti termoelettrici secondo le modalità di cui alla Delibera 512/17.

Le altre Imprese di Trasporto comunicano a Snam Rete Gas le informazioni necessarie alla determinazione dei corrispettivi di scostamento presso le Aree di Prelievo ai sensi delle deliberazioni 487/17 e 512/17 secondo le modalità e i termini definiti nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità nei confronti dell'Utente e di soggetti terzi circa la veridicità, correttezza e completezza delle informazioni fornite a tal fine dalle altre Imprese di Trasporto.

Snam Rete Gas renderà disponibile la data a partire dalla quale saranno disponibili i sistemi informativi per l'applicazione delle disposizioni di cui alle Delibere 487/17 e 512/17 presso i Punti di Riconsegna che alimentano impianti termoelettrici ovvero impianti di distribuzione di gas naturale per autotrazione connessi a reti diverse da quella di Snam Rete Gas e le relative Aree di Prelievo. Sino alla disponibilità dei sistemi informativi le informazioni di cui al presente capitolo saranno comunicate dagli operatori secondo le procedure pubblicate sul sito Internet di Snam Rete Gas. Resta inteso che saranno prese in considerazione esclusivamente le comunicazioni pervenute nel rispetto delle modalità e termini pubblicati dal Trasportatore.

¹⁹ Cfr www.snam.it.

In prima applicazione, la revisione degli scostamenti ai sensi delle deliberazioni 487/17 e 512/17 e la determinazione dei relativi conguagli sarà effettuata alla disponibilità dei sistemi informativi e comunque entro e non oltre il periodo di fatturazione relativo all'ultimo bilancio definitivo dell'Anno Termico 2017/2018. Resta inteso che gli Utenti sono tenuti al pagamento dei corrispettivi di scostamento fatturati dal Trasportatore, come descritto nell'apposita procedura pubblicata sul sito Internet del Trasportatore.

In relazione ai Punti di Entrata da produzioni di biometano saranno applicati i corrispettivi di scostamento definiti dall'Autorità.

I corrispettivi ai Punti di Entrata interconnessi con l'estero e da produzione nazionale non trovano applicazione nel caso di disposizioni adottate dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell'Articolo 8.7 del Decreto Legislativo n° 164/00.

Le soglie di tolleranza presso i Punti di Uscita e di Riconsegna vanno intese a scaglioni progressivi.

Ai fini della verifica degli scostamenti di cui al presente paragrafo, il Trasportatore utilizza il Potere Calorifico Superiore effettivo, così come indicato al capitolo "Qualità del gas".

4.4.4) Esenzione dal corrispettivo di scostamento

In ottemperanza con quanto previsto agli articoli 17.12 e 17.13 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°41/05, il corrispettivo di scostamento di cui all'articolo 17.9 della medesima Delibera n°137/02 non è dovuto qualora lo scostamento interessi un Punto di Riconsegna presso il quale viene effettuato il rifornimento dei carri bombolai utilizzati per la fornitura di gas naturale a mezzo servizio alternativo e relativamente alla quota di capacità effettivamente utilizzata per tale servizio alternativo, nei casi di riduzione/sospensione del servizio di trasporto o di distribuzione per:

- interventi manutentivi e potenziamenti del sistema;
- interventi sulle reti causati da opere di terzi;
- interventi sulle reti legati ad emergenze di servizio;
- altri interventi effettuati da Snam Rete Gas per esigenze del sistema di trasporto.

Restano espressamente esclusi altri casi, quali la fornitura anticipatoria a mezzo carri bombolai e gli interventi connessi alla realizzazione di nuovi allacciamenti.

Ai fini dell'ottenimento dell'esenzione dal pagamento del corrispettivo di scostamento secondo la metodologia di seguito indicata, l'Utente è tenuto a presentare a Snam Rete Gas la relativa documentazione comprovante:

- il Punto di Riconsegna presso il quale è stato effettuato il rifornimento dei carri funzionale all'intervento;
- il giorno (o i giorni) interessato dal rifornimento;
- il volume giornaliero caricato presso il Punto di Riconsegna interessato;
- data, luogo e tipologia - tra quelle sopra riportate - dell'intervento sulla rete di trasporto che ha richiesto la prestazione a mezzo servizio alternativo: nel caso in cui il servizio alternativo sia prestato per riduzione/sospensione del servizio di

distribuzione, l'Utente è tenuto a presentare la documentazione rilasciata dall'Impresa di Distribuzione interessata.

Snam Rete Gas ha predisposto e pubblicato sul proprio sito Internet l'apposito modulo da utilizzare nei casi previsti al presente paragrafo.

A valle del ricevimento di idonea documentazione inerente l'oggetto, Snam Rete Gas provvederà - per il giorno (o i giorni) interessato - ad escludere dal conteggio del volume riconsegnato dall'Utente presso il Punto di Riconsegna interessato, ai soli fini della determinazione di eventuali corrispettivi di scostamento, la quota relativa al quantitativo di gas funzionale all'intervento indicato, procedendo - nei tempi tecnici strettamente necessari - all'emissione della nota credito relativa alla fattura del corrispettivo di scostamento corrispondente, resa disponibile ai sensi di quanto previsto al capitolo "Fatturazione e pagamento", ivi incluse le disposizioni di cui all'ultimo comma del paragrafo 5.

Resta peraltro inteso che per gli eventuali scostamenti, avvenuti nel medesimo Punto di Riconsegna nel corso dello stesso mese e non riconducibili ai casi in oggetto, verrà applicato il relativo corrispettivo di scostamento senza alcuna forma di esenzione.

4.4.5) *Corrispettivo per mancata disponibilità da parte dell'Utente di prodotti STSP di tipo locational*

Nel caso in cui l'Utente k-esimo al quale siano state accettate offerte di prodotti STSP di tipo *locational* presso la Piattaforma MGAS del GME, non renda disponibile i corrispondenti quantitativi di gas presso i Punti della rete di trasporto a cui tali offerte si riferiscono, ferma restando la registrazione delle transazioni al PSV come descritto al precedente paragrafo 3.1.2) Snam Rete Gas, applicherà a tale soggetto un corrispettivo approvato dall'Autorità.

4.5) **Corrispettivo di cui all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02**

In ottemperanza a quanto previsto all'articolo 15.3.2 della Delibera n°137/02, così come integrata dalla Delibera n°6/05, qualora l'Utente effettui, nell'arco di un Giorno-gas del Periodo Di Punta, prelievi di gas per valori superiori al limite del 10% della capacità conferita presso i Punti di Riconsegna per i quali si impegna ad effettuare prelievi concentrati nel Periodo Fuori Punta, Snam Rete Gas applica, in luogo della riduzione prevista all'articolo 13.4 della RTTG (pari al 30% del corrispettivo regionale di capacità CR_r su base annuale) un corrispettivo annuale CR'_r pari a $1,3 \cdot CR_r$: al verificarsi di tale evento, Snam Rete Gas provvederà ad emettere la relativa nota debito a conguaglio per la differenza dovuta.

5) **SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO ***

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al precedente paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le partite presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche riportate nel presente paragrafo. Resta fermo quanto previsto al successivo paragrafo 8 in relazione alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse di cui alla Delibera 670/17.

Ai sensi dell'articolo 15 del TISG, ai fini dei relativi conguagli, Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi del Portale M-GAS per l'adempimento degli obblighi informativi di cui al Titolo 7, Sezione 3, del TISG.

- Nella **Sessione di aggiustamento annuale**, avente luogo entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo), di ciascun anno sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- Nella **Sessione di aggiustamento pluriennale**, avente luogo entro il 31 maggio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Snam Rete Gas rende disponibili agli Utenti le informazioni relative alla Sessione di aggiustamento annuale e alle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al comma 30.1, del TISG, attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas.

5.1) Determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento si intende, ai sensi del TISG, la differenza tra la partita fisica attribuita nella Sessione di bilanciamento ovvero nella precedente Sessione di aggiustamento e la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento.

Per ogni Giorno-gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente Direttamente Interessato UDI_{SA} , $\Delta Q_{K,G}^{sa}$, come somma delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento, di cui ai successivi paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e 5.1.3, allo stesso attribuite:

$$\Delta Q_{K,G}^{sa} = \sum_{PE,PU} (\Delta Q_{PdE/PdU,K,G}^{sa}) + \sum_{PD} (\Delta Q_{PD-mis,K,G}^{sa}) + \sum_{CG} (\Delta Q_{CG,K,G}^{sa})$$

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto presso il Punto con riferimento al mese M_{err} in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di aggiustamento il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra

richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine EPSuk di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo e del 1 agosto di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'UDI_{SA}. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Le partite fisiche così determinate sono oggetto di valorizzazione economica sulla base del relativo Prezzo di Sbilanciamento (di acquisto/vendita, se differente) del giorno cui si riferisce la partita fisica giornaliera di aggiustamento (partite economiche di aggiustamento).

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto sono oggetto di fatturazione ovvero accredito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

5.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN interconnessi con gasdotti esteri.

Le modalità di determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA}, $\Delta Q_{PdE/PdU,K,G}^{sa}$, e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte al successivo paragrafo 5.1.2.

5.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente, $\Delta Q_{PD-mis,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.1.

5.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

In corrispondenza di ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con la rete di distribuzione e con riferimento a ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di aggiustamento, Snam Rete Gas determina le partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, sulla base:

- della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- dei dati giornalieri determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi del comma 28.1 del TISG, attraverso il portale M-GAS entro il 31 luglio dello stesso anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dello stesso anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale.

Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo Utente $\Delta Q_{CG,K,G}^{sa}$, secondo le modalità descritte nell'allegato 9/D, al paragrafo 2.

A tal fine, in tutti i casi in cui il valore dei quantitativi complessivamente comunicati dall'Impresa di Distribuzione non corrisponda al valore del quantitativo misurato presso il Punto di Riconsegna, prima di procedere all'applicazione di quanto previsto nel citato paragrafo dell'Allegato 9/D, il Trasportatore provvederà a ripartire tale differenza agli utenti del servizio di distribuzione presso il medesimo Punto in proporzione ai dati forniti dall'Impresa di Distribuzione.

5.1.4) Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Mancata o incompleta comunicazione dei dati giornalieri di allocazione di cui al comma 28.1 del TISG da parte dell'Impresa di Distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, secondo le modalità e i termini sopra descritti alla precedente lettera b), i dati giornalieri di cui al comma 28.1 del TISG relativi a uno o più Giorni-gas di un mese per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione per tale mese e provvederà a utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tale mese, i dati giornalieri allocati per utente del servizio di distribuzione risultanti dalla Sessione di bilanciamento o dalla precedente Sessione di aggiustamento e a determinare il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun Utente secondo le medesime modalità riportate nell'Allegato 9/D.

5.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento

Nell'ambito della Sessione di aggiustamento dell'anno di competenza, in relazione alla partita fisica giornaliera di aggiustamento $\Delta Q_{K,G}^{sa}$ di cui al precedente paragrafo 5.1 attribuita a ciascun Utente UDI_{SA} , Snam Rete Gas applica ovvero riconosce allo stesso un corrispettivo di aggiustamento C_{agg} pari al prodotto tra la partita fisica giornaliera di aggiustamento e il relativo prezzo di sbilanciamento che si è registrato nel giorno oggetto di aggiustamento.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata nei modi e nei termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6).

6) PORTALE M-GAS

Snam Rete Gas mette a disposizione degli Utenti, delle Imprese di Distribuzione e degli utenti del servizio di distribuzione il Portale M-GAS, il cui accesso è disponibile sul sito Internet di Snam Rete Gas secondo le modalità e la documentazione ivi riportate, ai fini della gestione dei dati e delle informazioni funzionali allo svolgimento della Sessione di bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5.

Snam Rete Gas non assume alcuna responsabilità, anche nei confronti di terzi, in merito alla correttezza, completezza e veridicità dei dati e delle informazioni comunicati alla medesima Snam Rete Gas ai sensi del presente Capitolo ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento e delle Sessioni di aggiustamento.

Gli Utenti assumono ogni responsabilità in ordine alla correttezza, completezza e veridicità dei dati dagli stessi comunicati ai sensi del presente Capitolo. Gli Utenti riconoscono altresì che, ai fini del corretto svolgimento della Sessione di Bilanciamento

e delle Sessioni di aggiustamento di cui al presente Capitolo, Snam Rete Gas utilizzerà informazioni e dati pervenuti da soggetti terzi.

Pertanto, gli Utenti manlevano espressamente Snam Rete Gas da ogni responsabilità circa la completezza, la correttezza e la veridicità dei dati e delle informazioni trasmessi ai sensi del presente Capitolo, nonché da ogni eventuale richiesta risarcitoria formulata a qualsiasi titolo, anche da soggetti terzi, in relazione alla mancata correttezza e/o completezza e/o veridicità delle informazioni/dati alla stessa trasmessi.

Le predette disposizioni trovano applicazione anche con riferimento alla trasmissione di dati e informazioni ai sensi del successivo paragrafo 7 e 8.

Di seguito sono riassunte le attività svolte dai sopra citati soggetti attraverso il Portale M-GAS.

Attività delle Imprese di Distribuzione

Ai sensi dell'articolo 9.1 della Delibera 138/04 e successive integrazioni dell'Autorità, entro il 17° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, l'Impresa di Distribuzione rende disponibile, per ogni Punto di Riconsegna di propria competenza, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione operanti presso tale Punto.

Ai sensi dell'articolo 24 del TISG, nel mese M+1, entro il termine di cui al precedente paragrafo 4.3.4, lettera a), l'Impresa di Distribuzione rende disponibile a Snam Rete Gas i dati allocati per ciascun utente del servizio di distribuzione relativi al mese M.

Ai sensi dell'articolo 28.1 del TISG, entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento annuale ed entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di aggiustamento pluriennale, l'Impresa di Distribuzione comunica a Snam Rete Gas i dati di allocazione riferiti rispettivamente all'anno precedente e agli anni dal secondo al quinto anno precedente.

Ai sensi della Delibera 670/17 le Imprese di Distribuzione trasmettono altresì le informazioni e i dati di cui al successivo paragrafo 8.

Attività degli Utenti del servizio di trasporto

Ai sensi del comma 21.2 del TISG, entro il penultimo giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al mese M, ciascun Utente definisce ovvero aggiorna presso ciascun Punto di Riconsegna presso il quale è titolare di capacità di trasporto, l'elenco degli utenti del servizio di distribuzione, tra quelli resi disponibili presso il medesimo Punto di Riconsegna dall'Impresa di Distribuzione entro il termine sopra citato, abilitati ad instaurare una relazione commerciale valida nel mese M.

L'aggiornamento dei dati relativi ai Punti di Riconsegna presso i quali l'Utente risulta titolare di capacità di trasporto a seguito dei processi di conferimento, trasferimento, cessione di capacità di trasporto di cui ai precedenti Capitoli 5 e 7, sarà disponibile sul Portale M-Gas dalle ore 12.00 del terzo giorno di calendario successivo al 14° giorno lavorativo del mese M-1 con riferimento al Mese M.

Attività degli utenti del servizio di distribuzione

Ai sensi del comma 21.3 del TISG, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese M-1, ciascun utente del servizio di distribuzione selezionato da uno o più Utenti come sopra descritto,

definisce ovvero aggiorna le relazioni commerciali di corrispondenza con tali Utenti valide per il mese M, indicando le relative regole di ripartizione in caso di relazioni di corrispondenza con più Utenti presso il medesimo Punto di Riconsegna.

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può indicare sono, per ciascun Punto, in alternativa esclusivamente una delle seguenti due regole:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

7) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Di seguito si riportano le disposizioni del Codice di Rete che, in applicazione della delibera dell'Autorità 229/2012/R/gas, sono da considerarsi valide e applicate limitatamente al periodo necessario alla determinazione definitiva dei bilanci nonché delle partite fisiche ed economiche di competenza del periodo anteriore al 1 gennaio 2013.

7.1) Disposizioni in ordine al processo di allocazione ai Punti di Riconsegna e alle attività di rettifica di competenza sino al mese di dicembre 2012

Ai sensi delle disposizioni definite dall'Autorità nella Delibera n°138/04 e successive integrazioni, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti presso ciascun Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione, i quantitativi di gas prelevati giornalmente, secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 1, della citata Delibera.

I quantitativi di gas allocati agli Utenti della rete di trasporto nei Punti di Riconsegna condivisi interconnessi con reti di distribuzione vengono determinati, per ciascuno dei giorni del mese oggetto di allocazione, attraverso un percorso "bottom-up" sulla base:

- a) dei dati di allocazione per utente del servizio di distribuzione, così come comunicati dall'Impresa di Distribuzione e pervenuti a Snam Rete Gas entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno 9 del mese successivo a quello cui si riferiscono tali dati ai sensi dell'articolo 29, comma 1, della Delibera n°138/04;
- b) delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione stessa e dai soggetti esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10 e 13 della medesima Delibera n°138/04, entro i termini indicati nell'apposita funzionalità messa a disposizione da Snam Rete Gas.

I soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna si possono identificare in:

- utenti del servizio di distribuzione;
- soggetti esercenti l'attività di vendita, che direttamente o indirettamente forniscono gas naturale a utenti del servizio di distribuzione e che a loro volta dispongono di gas naturale in virtù di contratti conclusi con altri esercenti l'attività di vendita;
- Utenti.

In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, della Delibera n°138/04 e alla Delibera ARG/gas 27/10, con decorrenza dall'1 ottobre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, in corrispondenza dei Punti di Riconsegna della RR interconnessi con reti di distribuzione per i quali l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato i dati di

allocazione con dettaglio giornaliero e mensile o solo mensile, Snam Rete Gas provvede ad allocare agli Utenti della rete di trasporto i quantitativi di gas prelevati giornalmente secondo le modalità di seguito indicate:

1. effettua la profilatura su base giornaliera dei dati di allocazione mensili comunicati dall'Impresa di Distribuzione per ciascun utente del servizio di distribuzione, applicando i profili di prelievo standard di cui alla Delibera 319/2012/R/gas, Allegato A, associati a tali dati di allocazione dall'Impresa di Distribuzione stessa;
2. verifica la corrispondenza tra i dati comunicati e profilati secondo il precedente punto 1 e i quantitativi misurati giornalmente al Punto di Riconsegna e determina i quantitativi da allocare per ciascuna tipologia di prelievo e per ciascun utente del servizio di distribuzione su base giornaliera secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C;
3. determina il quantitativo giornaliero di ciascun Utente, a partire dal dato giornaliero allocato per utente del servizio di distribuzione come risultante dal precedente punto 2, sulla base delle informazioni ricevute dall'Impresa di Distribuzione e dagli esercenti l'attività di vendita ai fini della "mappatura" sui rapporti commerciali tra i soggetti operanti a vario titolo al Punto di Riconsegna, ai sensi di quanto previsto agli articoli 10, 13 e 14 della Delibera n°138/04.

In presenza di dati di allocazione forniti dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio sia giornaliero che mensile, Snam Rete Gas, prima di effettuare la profilatura dei dati di allocazione mensili di cui al precedente punto 1, verifica che in ciascun Giorno-gas G i quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero non eccedano la misura giornaliera al Punto di Riconsegna. Nel caso in cui, in un Giorno-gas G, il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna risulti inferiore al totale dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione con dettaglio giornaliero, Snam Rete Gas ripartisce la differenza in proporzione a tali quantitativi.

Processo di allocazione ai fini del Bilancio di trasporto provvisorio

Ai fini del bilancio provvisorio di cui al precedente paragrafo 4.1, Snam Rete Gas provvederà ad allocare agli Utenti della rete di trasporto presso i Punti di Riconsegna interconnessi i volumi di gas rilevati/determinati. Tali volumi saranno ripartiti in proporzione ai quantitativi programmati dagli Utenti ai sensi del precedente capitolo 8

Regole di ripartizione

Le regole di ripartizione che l'utente del servizio di distribuzione può applicare sono:

- Percentuale (ripartizione in base a percentuali prefissate);
- Rank (ripartizione in base alla priorità definita ed a valori limite prefissati).

Sostituzione dei dati stimati con dati misurati

Qualora le Imprese di Distribuzione comunichino nuovi dati di allocazione, i dati rettificati ai sensi della Delibera n°138/04 verranno recepiti da Snam Rete Gas, così come comunicati dalle Imprese di Distribuzione, nei limiti di quanto previsto al successivo paragrafo 7.2.

Mancata disponibilità delle informazioni inerenti la filiera commerciale ("mappatura")



In relazione alla mancata disponibilità delle informazioni inerenti la mappatura dei rapporti commerciali si applica quanto previsto al precedente paragrafo 4.3.4.

Mancata comunicazione dei dati di allocazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e/o mancata corrispondenza tra dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione e volumi misurati al Punto di Riconsegna condiviso interconnesso con reti di distribuzione

Fino al 31 dicembre 2012, nel caso in cui il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione, ai sensi dell'articolo 29 della Delibera n°138/04, sia inferiore al 90% del quantitativo mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà ad allocare il quantitativo misurato giornaliero in proporzione ai programmi di trasporto giornalieri degli Utenti; qualora non siano disponibili i programmi di trasporto di uno o più Utenti, l'allocazione avverrà in proporzione alla capacità di trasporto conferita agli Utenti presso il Punto di Riconsegna. Negli altri casi in cui si presentino differenze tra il totale mensile dei quantitativi comunicati dall'Impresa di Distribuzione e il totale mensile misurato al Punto di Riconsegna, Snam Rete Gas provvederà a:

- utilizzare per gli utenti del servizio di distribuzione per i quali non siano pervenuti i dati di allocazione, i dati più recenti in proprio possesso;
- ripartire tra gli utenti del servizio di distribuzione la differenza tra il quantitativo misurato al Punto di Riconsegna e il nuovo totale dei dati di allocazione, determinato sommando ai dati comunicati dall'Impresa di Distribuzione i dati di cui al punto precedente, prioritariamente in proporzione ai prelievi mensili stimati escludendo, nel periodo da ottobre ad aprile, le tipologie di prelievo associate all'uso tecnologico senza componente termica, qualora necessario, in proporzione ai prelievi esclusi dalla priorità (nell'ordine misurati mensili e misurati giornalieri).

7.2) Disposizioni in ordine a conguagli di misura ed allocazione

Eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, o derivanti dall'applicazione delle regole di allocazione, daranno luogo al conguaglio delle quantità di energia erroneamente determinate o allocate sino alla revisione del bilancio definitivo relativo al mese di dicembre 2012. Nei casi di errori verificati, il Trasportatore procederà alla sostituzione del valore errato con il nuovo valore corretto.

Ciascun mese M il Trasportatore eseguirà, oltre al bilancio definitivo del mese M-1, la procedura di revisione delle misure e/o delle allocazioni per il mese M-3, e darà corso ai relativi conguagli di fatturazione.

Gli Utenti avranno a disposizione i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla disponibilità del conguaglio in oggetto per comunicare al Trasportatore eventuali rettifiche dovuti ad errori manifesti di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet un sistema informatico (denominato Portale OBS) per l'invio di osservazioni al bilancio definitivo rivisto ai sensi del presente paragrafo.

Una volta effettuata la procedura di revisione sopra indicata, i valori di misura e/o allocazione verranno considerati definitivi e non soggetti, ai fini della fatturazione del trasporto, ad ulteriore modifica. Tali valori verranno comunicati agli Utenti interessati ed agli operatori del sistema per quanto di loro competenza.

7.3) Disposizioni in ordine alle rettifiche tardive di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10

Ai sensi della delibera 229/2012/R/gas le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano alle eventuali rettifiche relative al periodo sino al 31 dicembre 2012.

Con decorrenza dal 2015 le Sessioni di cui al presente paragrafo saranno incluse, sino al loro completamento, nell'ambito delle Sessioni di aggiustamento pluriennali di cui al precedente paragrafo 5. Snam Rete Gas renderà disponibile un calendario in relazione alle ultime Sessioni di rettifiche tardive.

Ai sensi delle Delibere dell'Autorità ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10, eventuali errori di misura, sia in difetto che in eccesso, presso Punti di Riconsegna dalla RR, constatati posteriormente alla chiusura della revisione delle misure e delle allocazioni per il mese M-3 descritta al precedente paragrafo 7.2, sono oggetto di rettifica, ai fini di conguaglio e compensazione economica, secondo le modalità descritte al presente paragrafo.

I conguagli e le compensazioni economiche sono determinati nel corso di ciascun anno, nell'ambito di due Sessioni dedicate.

- Nella I Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 luglio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di maggio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della I Sessione e il 60° mese antecedente. Il mese di riferimento della I Sessione (Mrif_I) è il mese di febbraio dello stesso anno in cui la I Sessione è effettuata
- Nella II Sessione di rettifica, avente luogo entro il 5 gennaio (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati gli errori di misura constatati sino al mese di novembre dell'anno precedente il termine entro cui è effettuata la Sessione, verificatisi nel periodo tra il Mese di Riferimento della II Sessione e il 60° mese antecedente. Il Mese di Riferimento della II Sessione (Mrif_{II}) è il mese di agosto dell'anno precedente il termine per lo svolgimento della medesima II Sessione.

Snam Rete Gas rende disponibile sul proprio sito Internet il calendario di svolgimento delle Sessioni di cui al presente paragrafo dall'anno 2014 sino alla conclusione delle attività in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui alle delibere ARG/gas 182/09 e ARG/gas 70/10.

7.3.1) Determinazione della partita fisica di conguaglio

In seguito alla constatazione di un errore di misura come sopra descritto, Snam Rete Gas procede alla determinazione della relativa partita fisica di conguaglio PFC:

$$PFC = Prett - Perr$$

dove:

- Perr rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato presso il Punto di Riconsegna dal bilancio di conguaglio del mese M_{err} in cui l'errore di misura si è verificato;



- Prett rappresenta la quantità di gas che risulta prelevato nel medesimo mese M_{err} , sulla base del nuovo verbale di misura di cui al paragrafo 7 dell'Allegato 10/A.

La partita fisica di conguaglio PFC è attribuita di competenza all'Utente Direttamente Interessato, nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza.

Con "Utente Direttamente Interessato" si intende il soggetto che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

- risulti titolare di capacità di trasporto presso il PdR nel mese M_{err} in cui l'errore di misura si è verificato e
- risulti Utente nel Mese di Riferimento $Mrif$ della Sessione in cui l'errore è considerato.

Qualora nel momento dello svolgimento della Sessione di Rettifica il soggetto titolare di capacità di trasporto nel mese M_{err} non è più controparte del Contratto di Trasporto, ma si è perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede.

Gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 giugno e del 1 dicembre di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell'Utente Direttamente Interessato. A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Qualora non sia individuato l'Utente Direttamente Interessato, e sino ad eventuale successiva individuazione di tale Utente, nell'ambito del periodo dei cinque anni (60 mesi) di competenza descritto al paragrafo 7.3, la partita fisica di conguaglio non sarà considerata ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2.

In relazione ai Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti, Snam Rete Gas determina le rispettive partite fisiche sopra descritte applicando la medesima regola di allocazione vigente nel mese M_{err} , in quanto applicabile.

Ai sensi della Delibera ARG/gas 70/10, ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al successivo paragrafo 7.3.2, non saranno considerati i Punti di Riconsegna condivisi tra più Utenti in tutti i casi in cui la determinazione delle rispettive partite fisiche comporti il ricalcolo delle allocazioni sulla base di comunicazioni da parte delle rispettive Imprese di Distribuzione interconnesse, ovvero sulla base di regole riconducibili alla regola "Value senza compensatore" di cui all'Allegato 9/A.

7.3.2) Determinazione dei corrispettivi di rettifica e di compensazione

Corrispettivo di rettifica

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, in relazione all'i-esima partita fisica di conguaglio (PFC_i) di cui al precedente paragrafo 7.3.1, Snam Rete Gas applica all'Utente Direttamente Interessato un corrispettivo di rettifica $Crett_i$ pari a:

$$Crett_i = PFC_i \cdot (I_R)_{M_{err}} \cdot \varepsilon$$

dove:



- $(I_R)_{M_{err}}$ è l'indice I_R relativo al mese M_{err} , determinato e pubblicato dall'Autorità;
- il coefficiente ε assume valori pari a:
 - $(0,95)^{n/12+1}$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia positiva; ovvero
 - $[1 + 0,03 \cdot n/12]$, nel caso in cui l'i-esima partita fisica sia negativa;
- n è il numero di mesi intercorrenti tra il mese M_{err} e il Mese di Riferimento M_{rif} della relativa Sessione.

Il corrispettivo di rettifica è fatturato secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

Corrispettivo di compensazione

Nell'ambito della Sessione di rettifica di competenza, contestualmente alla determinazione dei corrispettivi di rettifica, Snam Rete Gas applica a ciascun Utente titolare di capacità di trasporto nel Mese di Riferimento M_{rif} , ivi incluso l'Utente Direttamente Interessato, un corrispettivo di compensazione C_{comp_K} pari a:

$$C_{comp_K} = - \left(\frac{P_K}{\sum P_K} \right)_{M_{rif}} \cdot \sum C_{rett_i}$$

dove:

- P_K è definito al paragrafo 3.1.3;
- M_{rif} è il Mese di riferimento della relativa Sessione.

I corrispettivi di rettifica e di compensazione sono oggetto di fatturazione ovvero accreditamento secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.

8) DISPOSIZIONI PER LE SESSIONI DI AGGIUSTAMENTO PREGRESSE AI SENSI DELLA DELIBERA 670/17

Con Sessione di Aggiustamento Pregressa si intende ciascuna delle sessioni di aggiustamento annuali e pluriennali con riferimento agli anni dal 2013 fino al 2019.

Il seguente paragrafo descrive le modalità con cui sono gestite le partite fisiche ed economiche con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse posteriormente alla chiusura della Sessione di bilanciamento di cui al paragrafo 4, ai fini della relativa regolazione economica. Sono incluse le informazioni di cui alla Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b) presso i punti di interconnessione con le reti delle altre Imprese di Trasporto, ove comunicate da queste ultime nel rispetto delle tempistiche di seguito riportate.

Snam Rete Gas gestisce su base annuale due Sessioni di aggiustamento dedicate avvalendosi dei propri sistemi informativi per l'adempimento degli obblighi in capo al Trasportatore di cui alla Delibera 670/17:

- a) nella **Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 ottobre (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento all'anno precedente. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.
- b) nella **Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale**, i cui esiti sono resi disponibili da Snam Rete Gas entro il 31 maggio²⁰ (in caso di sabato o giorno festivo tale termine viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo) di ciascun anno, sono considerati i dati di misura relativi all'anno precedente disponibili al Trasportatore ovvero comunicati dall'Impresa di Distribuzione e dalle altre Imprese di Trasporto entro il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione, con riferimento agli anni precedenti dal secondo al quinto. A tal fine sono inclusi nell'ambito della Sessione i nuovi dati di misura disponibili a Snam Rete Gas sino al mese di febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione.

Le informazioni relative alla Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale e alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali sono messe a disposizione degli Utenti attraverso la piattaforma informatica resa disponibile da Snam Rete Gas. Restano ferme tutte le disposizioni in relazione alla responsabilità degli operatori di cui al precedente paragrafo 6.

Gli Utenti hanno a disposizione 5 (cinque)²¹ giorni lavorativi successivi a tali termini per comunicare a Snam Rete Gas eventuali richieste di rettifica dei rispettivi valori dovuti ad errori materiali manifesti da parte di Snam Rete Gas nella sua predisposizione. Tale comunicazione è effettuata dall'Utente tramite la funzionalità del sito internet del Trasportatore e secondo le modalità ivi contenute. Resta fermo che la presentazione di documentazione non completa e/o non conforme nella forma e nelle modalità di indicate da Snam Rete Gas comporta l'irricevibilità della richiesta.

Snam Rete Gas provvederà ad inviare all'Utente richiedente, entro 5 (cinque)²² giorni lavorativi dal termine per la comunicazione delle richieste di rettifica, una comunicazione contenente le medesime informazioni previste in relazione alle richieste presentate in sede di bilancio di trasporto definitivo, descritte al precedente paragrafo 4.2. A valle del suddetto termine²², Snam Rete Gas provvederà a rendere disponibili gli esiti della Sessione di Aggiustamento Pregressa che verranno considerati definitivi e non soggetti ad ulteriore modifica (esiti definitivi).

²⁰ Fatto salvo quanto previsto per la Sessione di Aggiustamento pregressa pluriennale periodo 2013 2016, al successivo paragrafo 8.4

²¹ Per le sessioni di Aggiustamento pregresse diverse da quella di cui al punto 2 della deliberazione 220/2018/R/gas, tempistica sub judice presso l'Autorità.

²² Tempistica di rielaborazione dipendente dalle verifiche a seguito delle eventuali richieste pervenute.

Resta fermo che nel caso in cui rilevi la presenza di errori materiali manifesti, Snam Rete Gas provvederà a ricalcolare i quantitativi di competenza dell'Utente. I nuovi quantitativi verranno comunicati agli Utenti interessati e agli operatori del sistema per quanto di loro competenza.

Le partite economiche determinate secondo quanto descritto al successivo paragrafo 8.2 sono oggetto di regolazione mediante emissione di fatture e note a credito secondo le modalità descritte al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

8.1) Determinazione delle partite fisiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

Con partita fisica giornaliera di aggiustamento per la Sessione di Aggiustamento Pregressa si intende la partita fisica determinata in base ai nuovi dati di misura disponibili nel momento in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa.

Con riferimento a ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas, sulla base dei nuovi dati disponibili, provvede a rideterminare le partite fisiche giornaliere di gas, di cui ai paragrafi 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, di competenza di ciascun Utente Direttamente Interessato, UDI_{SA} .

Con UDI_{SA} si intende ciascun soggetto che risulti titolare di capacità di trasporto con riferimento al mese in cui ricade la partita fisica giornaliera di aggiustamento (M_{err}), ivi inclusi i soggetti non più Utenti al momento della regolazione delle relative partite economiche di aggiustamento.

Qualora al momento dello svolgimento della Sessione di Aggiustamento Pregressa il soggetto titolare delle capacità di trasporto presso il Punto interessato nel mese M_{err} non sia più controparte del Contratto di Trasporto, ma si sia perfezionata una successione di altro soggetto (ad esempio, in seguito ad una fusione societaria), le due condizioni sopra richiamate si intendono soddisfatte da quest'ultimo soggetto che succede. In tal caso le partite sono considerate nell'ambito del termine $EPSu_k$ di cui al Capitolo 5 per tale soggetto.

In caso di successione di altro soggetto non già comunicata a Snam Rete Gas secondo le modalità descritte nel presente paragrafo, gli Utenti comunicano al Trasportatore, entro il termine del 1 marzo per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse pluriennali, e del 1 agosto per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse annuali, di ciascun anno (qualora ricada di sabato o giorno festivo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo), le informazioni utili ai fini della corretta individuazione dell' UDI_{SA} . A tal fine Snam Rete Gas rende disponibile l'apposita modulistica sul proprio sito Internet.

Successivamente, sulla base delle partite fisiche così determinate e delle informazioni trasmesse dalle altre Imprese di Trasporto, Snam Rete Gas provvede a calcolare, per ciascun giorno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il valore giornaliero del termine DS_K^{agg} dell' UDI_{SA} k-esimo determinato come somma algebrica di tutte le partite fisiche calcolate ovvero ricalcolate nella Sessione di Aggiustamento Pregressa.

8.1.1) Punti di Entrata/Uscita

Snam Rete Gas provvede ad effettuare eventuali rettifiche di dati di misura in corrispondenza di Punti di Entrata (PdE) e di Punti di Uscita (PdU) dalla RN.

Le modalità di determinazione, nell'ambito delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA} e le modalità di attribuzione delle stesse a ciascuno degli UDI_{SA} sono le medesime descritte, con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, nell'Allegato 9/D, paragrafo 1, per i Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

8.1.2) Punti di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto

Per ogni Giorno-Gas G dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa e per ciascun Punto di Riconsegna presso Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto, Snam Rete Gas, a seguito della disponibilità di un nuovo dato di misura, determina la partita fisica giornaliera di aggiustamento di competenza del k-esimo UDI_{SA}, secondo le modalità descritte nell'Allegato 9/D, paragrafo 1.

8.1.3) Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Per ciascun mese dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero prelevato dal sistema di trasporto di competenza dell'UDI_{SA} secondo le modalità previste ai fini del bilancio di trasporto definitivo riportate nell'Allegato 9/C sulla base:

- a) della disponibilità di eventuali nuovi dati di misura relativi al Punto di Riconsegna;
- b) dei dati determinati e comunicati dall'Impresa di Distribuzione attraverso il portale M-GAS entro:
 - il 31 luglio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa annuale con riferimento all'anno civile precedente, ovvero
 - il 28 febbraio dell'anno in cui è effettuata la Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale con riferimento al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

In applicazione della Delibera 670/17, comma 4.4, l'Impresa di Distribuzione ha facoltà di rettificare i dati comunicati attraverso il portale M-GAS entro il ventesimo giorno di calendario successivo ai termini di cui sopra.²³

Le modalità e i termini di raccolta delle informazioni dagli operatori di cui al presente paragrafo sono definite da Snam Rete Gas e rese disponibili attraverso le funzionalità del proprio sito internet.

Mancata o incompleta disponibilità di dati e informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione

Qualora l'Impresa di Distribuzione non comunichi, ovvero comunichi parzialmente, i dati e le informazioni presso i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione secondo le modalità e i termini previsti dal Trasportatore la stessa sarà considerata inottemperante in relazione agli obblighi informativi previsti dalla Delibera 670/17, comma 1.2.

²³ Con riferimento alla Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale anni 2013-2016, entro il decimo giorno lavorativo successivo al 15 marzo 2018.

Nel caso in cui l'Impresa di Distribuzione abbia comunicato parzialmente ovvero non abbia comunicato, secondo le modalità e i termini previsti, i dati relativi a uno o più Giorni-gas di un mese, per uno o più mesi, per uno o più utenti del servizio di distribuzione, Snam Rete Gas non utilizzerà i dati forniti dall'Impresa di Distribuzione e provvederà ad utilizzare in luogo di tali dati, ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di aggiustamento per tutti i giorni di tali mesi, le informazioni secondo il seguente ordine di priorità:

- i. se disponibili, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione come comunicati dalle Imprese di Distribuzione nella più recente sessione di aggiustamento effettuata, assegnando il prelievo non misurato con dettaglio giornaliero alla categoria con frequenza di lettura inferiore alla mensile;
- ii. se disponibili, i dati come comunicati dall'utente del servizio di distribuzione per quanto di propria competenza entro la medesima finestra temporale messa a disposizione delle Imprese di Distribuzione per la rettifica dei dati;*
- iii. in ultima istanza, i dati relativi all'utente del servizio di distribuzione risultanti dall'esito della Sessione di bilanciamento.

Snam Rete Gas determina il quantitativo giornaliero di competenza di ciascun UDI_{SA} riferito ai punti di interconnessione con reti di distribuzione secondo le modalità riportate nell'Allegato 9/C.

8.2) Determinazione delle partite economiche di aggiustamento per le Sessioni di Aggiustamento Pregresse

Con riferimento alle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, ai sensi della Delibera 670/17, Snam Rete Gas provvede alla determinazione delle partite economiche di aggiustamento secondo il processo di seguito riportato:

- 1) per ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, tenuto conto delle le informazioni trasmesse dalle altre imprese di trasporto ai sensi della Delibera 670/17, comma 6.1, lettere a) e b), Snam Rete Gas provvede a determinare:
 - i) il termine $C_{k,G}^{agg,DSk}$ giornaliero di competenza dell'UDI_{SA} k-esimo pari al prodotto fra il termine DS_k^{agg} determinato al precedente paragrafo 8.1 e il prezzo di sbilanciamento applicato nel medesimo giorno, comprensivo dello *small adjustment* ove previsto;
 - ii) per i Punti di Riconsegna interconnessi con reti di distribuzione il termine:

$$C_{k,a,PdR}^{agg,IO} = \bar{P}_{r,A} \cdot \Delta_{k,PdR,A}^{IO}$$

dove:

- $\bar{P}_{r,A}$ è la media aritmetica estesa a ciascun anno di riferimento della Sessione di Aggiustamento Pregressa:
 - o per il periodo antecedente all'1 ottobre 2016, del prezzo di remunerazione giornaliero degli scambi conclusi presso la piattaforma per il bilanciamento del GME, sessione G+1; ovvero
 - o per il periodo a partire dall'1 ottobre 2016, del Prezzo Medio di Remunerazione giornaliero di cui al precedente paragrafo 4.4.1, \bar{P}_G ;
- $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ è calcolato ai sensi della Delibera 670/17, comma 2.2, come:

$$\Delta_{k,PdR,A}^{IO} = \left(\frac{\gamma_{A,PdR,ric}}{1 + \gamma_{A,PdR}} \right) \cdot \sum_{G=1}^{na} P_{k,PdR,G}^A$$

con:

- $P_{k,PdR,G}^A$, il totale dei prelievi giornalieri nel Giorno Gas G attribuiti secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 8.1, in esito alla Sessione di Aggiustamento Pregressa, al k-esimo UDI_{SA} presso il Punto di Riconsegna interconnesso con rete di distribuzione, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 9/C;
- $\gamma_{A,PdR,ric}$, il termine di cui al punto 1 della deliberazione 782/2017/R/gas dell'Autorità;
- $\gamma_{A,PdR}$, il fattore di correzione annuale di cui all'Allegato 9/C con riferimento al relativo anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa;
- na , il numero di giorni dell'anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa.

- 2) Successivamente, Snam Rete Gas provvede a determinare con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa:

- a) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,DSk}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,DSk} = \sum_{m=1}^{12} \Delta C_{k,m}^{agg,DSk}$$

dove:

$$\Delta C_{k,m}^{agg,DSk} = \sum_G [C_{k,G}^{agg,DSk} - C_{k,G}^{(agg,DSk)-1}] \quad \forall \text{ mese } m$$

- b) il termine $\Delta C_{k,a}^{agg,IO}$ dell'UDI_{SA} k-esimo definito come:

$$\Delta C_{k,a}^{agg,IO} = \sum_{PdR} [C_{k,a,PdR}^{agg,IO} - C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}]$$

Le differenze di cui alle lettere a) e b) sono calcolate rispetto agli importi precedentemente determinati in esito alla:

- relativa sessione di bilanciamento, nel caso di procedura di conguaglio annuale;²⁴
- precedente sessione di aggiustamento, in relazione alle procedure di conguaglio annuali, riferite al secondo, terzo, quarto e quinto anno civile precedente.

- 3) Infine, Snam Rete Gas applica ovvero riconosce all'UDI_{SA} k-esimo per la Sessione di Aggiustamento Pregressa i corrispettivi di aggiustamento $\Delta C_k^{agg,DSk}$ e $\Delta C_k^{agg,IO}$ determinati come sommatoria di tutte le partite annuali di cui al punto 2) per gli anni di competenza.

²⁴ con riferimento al termine $C_{k,a,PdR}^{(agg,IO)-1}$, posto pari a zero.



*Resta inteso che il dato dell'utente della distribuzione è considerato esclusivamente in assenza di dato trasmesso dall'Impresa di Distribuzione, nella sessione di aggiustamento in corso o precedente, secondo quanto descritto nel presente paragrafo.

La fatturazione delle partite economiche è effettuata secondo le modalità e i termini di cui al Capitolo 18, paragrafo 4.1.6.

8.3) Comunicazione agli Utenti ai sensi della Delibera 670/17

Snam Rete Gas, per ciascuna Sessione di Aggiustamento Pregressa, entro i termini di messa a disposizione degli esiti di cui al precedente paragrafo 8, lettere a) e b):

- i. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, con dettaglio delle partite fisiche per ogni utente della distribuzione servito, gli esiti della procedura di cui al precedente paragrafo 8.1;
- ii. mette a disposizione di ciascun Utente, con riferimento a ciascun anno di competenza della Sessione di Aggiustamento Pregressa, il termine $\Delta_{k,PdR,A}^{IO}$ di cui al precedente paragrafo 8.2, con dettaglio per ogni utente della distribuzione servito determinato pro quota rispetto ai prelievi calcolati nella Sessione di Aggiustamento Pregressa;
- iii. pubblica sul proprio sito Internet il quantitativo di gas giornaliero misurato presso ciascun Punto di Riconsegna interconnesso con reti di distribuzione e il valore dei parametri $\gamma_{A,PdR}$ e $\gamma_{A,PdR,ric}$.

8.4) Disposizioni particolari per la determinazione della Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale 2013-2016

Ai fini dell'avvio delle nuove modalità di determinazione delle Sessioni di Aggiustamento Pregresse, Snam Rete Gas entro il 31 dicembre 2017 mette a disposizione degli utenti della distribuzione sul Portale M-GAS i dati precedentemente comunicati dalle Imprese di Distribuzione ai fini della determinazione delle sessioni di aggiustamento come risultanti esclusivamente dall'applicazione delle regole di default previste al precedente paragrafo 8.1.3 comma i).

Limitatamente alla prima Sessione di Aggiustamento Pregressa pluriennale (anni 2013-2016), il termine per la messa a disposizione da parte di Snam Rete Gas degli esiti della sessione è fissato al 18 giugno 2018 in luogo del termine di cui al precedente paragrafo 8, lettera b).

I conguagli di cui al precedente paragrafo 8.2, punto 2, relativi alla Sessione di Aggiustamento Pluriennale 2013-2016 saranno determinati con riferimento agli esiti delle rispettive sessioni di bilanciamento.